

CXLIII

TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1906

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — Dopo dichiarazioni del senatore Carafa D'Andria, si approva il processo verbale della tornata precedente — Proposta dei senatori Arcoleo e Astengo, relativa alla votazione per la nomina di alcuni Commissari, approvata dal Senato — Lettura di un disegno di legge del senatore Pagano — Votazione a scrutinio segreto — Seguito della discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia e dei culti, per l'esercizio finanziario 1906-906 (N. 391) — Il senatore Vischi ritira il suo ordine del giorno — La discussione generale è chiusa — Si approvano senza discussione i primi 15 capitoli — Raccomandazioni dei senatori Finali e Astengo al capitolo 16 e risposta del ministro di grazia, giustizia e dei culti — Il capitolo 16 è approvato — Senza discussione sono approvati i seguenti capitoli fino al 30 — Sul capitolo 31 parla il ministro di grazia, giustizia e dei culti — Presentazione di disegni di legge — Si stabilisce il giorno dello svolgimento dell'interpellanza del senatore Carta-Mameli al ministro dell'istruzione pubblica — Chiusura e risultato di votazione — Ripresa della discussione — Parlano i senatori Brusa, Vischi e il ministro di grazia, giustizia e dei culti — Il capitolo 31 è approvato — Senza discussione sono approvati tutti gli altri capitoli del bilancio e i riassunti per titoli e categorie — Senza discussione si approvano gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'amministrazione del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, degli economati dei benefici vacanti, nonchè i quattro articoli del disegno di legge, che è rimandato allo scrutinio segreto — Discussione del disegno di legge: « Sulle decime ed altre prestazioni fondiarie » (N. 56-A) — Dichiarazioni del senatore Scialoja, relatore — Senza discussione sono approvati tutti gli articoli del disegno di legge, che è rimandato allo scrutinio segreto — Risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri di grazia, giustizia e dei culti, del tesoro, dell'agricoltura, industria e commercio, e della pubblica istruzione.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

CARAFÀ D'ANDRIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARAFÀ D'ANDRIA. Desidero di ringraziare quegli onorevoli colleghi i quali mi hanno vo-

luto dare una prova di fiducia, mettendo il mio nome nell'urna, per la nomina di un componente della Commissione dei trattati internazionali. Però, pur ringraziandoli della loro cortesia e della loro fiducia, dichiaro che ritiro questa mia candidatura, perchè non potrei accettare l'onorifico incarico.

PRESIDENTE. Non facendosi altra osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Incidente sull'ordine del giorno.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Vorrei pregare l'onorevole Presidente di considerare se non sarebbe più opportuno che la votazione per la nomina di quei molti commissari portata dall'ordine del giorno, venisse rimandata ad altra seduta da destinarsi, perchè il vero valore di una Commissione sta in ciò che ne facciano parte persone le quali accettino e possano corrispondere alla fiducia del Senato; altrimenti nomineremo una Commissione composta di persone autorevolissime, ma che poi, per una ragione o per l'altra, non risponderà allo scopo. E per conseguirlo meglio credo che potremmo prima intenderci e interpellare quelli che crediamo più adatti all'ufficio. Ho preso la parola perchè io sono estraneo a qualunque sospetto di candidatura.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Mi associo con piacere alla domanda fatta dall'onorevole Arcoleo; è necessario avere un po' di tempo per poterci intendere fra noi.

PRESIDENTE. Prima di interrogare il Senato su questa proposta, io lo invito a procedere oggi alla votazione per la nomina di due componenti della Commissione centrale per la diffusione dell'istruzione elementare nel Mezzogiorno e nelle isole.

Ed ora pongo ai voti la proposta del senatore Arcoleo appoggiata dal senatore Astengo, di rinviare ad altra tornata la nomina dei Commissari per l'inchiesta sulla condizione dei contadini nelle provincie meridionali e nella Sicilia, e dei Commissari per l'inchiesta sulla condizione degli operai delle miniere in Sardegna.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Allora queste nomine saranno poste all'ordine del giorno di sabato.

In seguito alla votazione di ieri e per la quale fu eletto segretario il senatore Melodia, lo invito a prendere posto al banco della Presidenza e ad assumere il suo nuovo ufficio.

Con la elezione dell'onor. Melodia, certamente non potrà che rafforzarsi l'accordo cordiale che deve regnare fra i membri della Presidenza (*Harità — Approvazioni*).

Lettura di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Prima di procedere alle votazioni, e giusta la riserva fatta nell'ultima seduta, do lettura di un progetto di legge d'iniziativa del senatore Pagano, e che ha per titolo « Modificazioni all'art. 3, n. 5, della legge 12 dicembre 1875 (n. 2837), nonchè alle norme regolatrici della competenza delle Sezioni unite della Cassazione di Roma, in rapporto alle altre Cassazioni ».

Art. 1.

Il num. 5° dell'art. 3 della legge 12 dicembre 1875, n. 2837 è emendato nel seguente modo:

« 5° I ricorsi contro sentenze pronunziate, « sia pure tra privati soltanto, e che siano impugnate per violazione o falsa applicazione. « a) ... b) ... come nel testo ».

Art. 2.

Le Cassazioni territoriali decideranno in materia civile, tanto sulle eccezioni delle parti o del Pubblico Ministero, quanto sul dubbio elevato anche di ufficio, circa la competenza propria o della Cassazione di Roma a decidere, ai sensi della legge 12 dicembre 1875, n. 2837, o della legge 31 marzo 1877, n. 3761, o dell'art. 8 della legge 6 dicembre 1888, n. 5825, in relazione all'art. 547 Codice di procedura civile.

Le dette sentenze sono soggette a ricorso nei modi, forme e termini previsti dal Codice di proc. civ. avanti le Sezioni unite della Cassazione di Roma, le quali, nel caso di cassazione (salvo che questa abbia luogo senza rinvio), provvederanno a norma di dette leggi del 1875, del 1877 (art. 5) e del 1888 (art. 8).

È parimenti soggetta a ricorso alle Sezioni unite a norma del Codice di proc. civ. per il solo motivo d'incompetenza, qualunque altra sentenza delle Cassazioni territoriali, se pur non abbia pronunziato sopra una eccezione o dubbio in tema di competenza.

È mantenuta la procedura stabilita dagli articoli 6 e seguenti del Regio decreto 23 dicembre 1875 e nell'art. 5 del Regio decreto 10 febbraio 1889, nel caso in cui la eccezione o il dubbio sulla competenza si sollevi avanti la Se-

zione civile della Cassazione di Roma, la quale sospenderà la pronunzia sul ricorso, prendendosi di ciò nota nel verbale di udienza per il rinvio alle Sezioni Unite.

La disposizione del capoverso precedente per il ricorso alle Sezioni unite, è estesa alle sentenze della Sezione civile della Cassazione di Roma, ove siano impugnate per incompetenza.

Come prescrive l'art. 82 del nostro regolamento, bisognerebbe ora fissare il giorno in cui il proponente potrà svolgere il progetto di legge da lui presentato. Siccome il senatore Pagano non è presente, io chiedo al Senato la facoltà di poter fissare, d'accordo con lui, il giorno in cui questo svolgimento potrà aver luogo.

Se non vi sono opposizioni, così s'intenderà stabilito.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procederà:

I. Alla votazione di ballottaggio per la nomina:

a) di un componente della Commissione di finanze;

b) di un componente della Commissione per i trattati internazionali.

II. Alla votazione per la nomina:

di due componenti della Commissione centrale per la diffusione della istruzione elementare nel Mezzogiorno e nelle Isole.

Prego il senatore, segretario, Taverna di voler procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei signori senatori incaricati dello spoglio delle votazioni, testè fatte, a scrutinio segreto.

Vengono sorteggiati:

per la votazione per la nomina di due componenti della Commissione centrale per la diffusione dell'istruzione elementare nel Mezzogiorno e nelle Isole, i senatori Tasca-Lanza, Di Terranova, Lanzara;

di un componente della Commissione di finanze, i senatori Boncompagni-Ludovisi, Di Collobiano, Lorenzini;

di un componente per la Commissione per i trattati internazionali, i senatori Melodia, Cavasola e Di Camporeale.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1906-1907 » (N. 391).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1906-1907 ».

Come il Senato ricorda, ieri mi riserbai di chiedere all'onorevole Vischi, che aveva presentato un apposito ordine del giorno, se, in seguito alle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro, egli lo manteneva o lo ritirava.

Domando ora all'onorevole Vischi, che ieri, in fine di seduta, non era presente, se ritira o mantiene questo ordine del giorno.

VISCHI. L'onor. ministro di grazia e giustizia dichiarò ieri al Senato che era suo intendimento di proporre al Parlamento, d'accordo col ministro del tesoro, con la massima sollecitudine, provvedimenti atti a sistemare il bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto.

Egli aggiunse che subordinatamente, ma con eguale sollecitudine, anzi contemporaneamente, avrebbe presentato proposte di sistemazione del personale della stessa Amministrazione e specialmente di quello più umile, cioè degli avventizi.

Queste dichiarazioni dell'onor. ministro di grazia e giustizia trovarono eco piena da parte dell'onor. relatore della Commissione permanente di finanze.

Siccome era precisamente ciò che io avevo domandato e raccomandato alla benevolenza dell'onor. ministro di grazia e giustizia, credo inutile di insistere sul mio ordine del giorno.

Perciò dichiaro di ritirarlo dopo avere, come ho, preso atto delle esplicite e benevole dichiarazioni dell'onor. ministro di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Sta bene. L'ordine del giorno del senatore Vischi si intende ritirato, e la discussione generale è chiusa.

Passeremo quindi alla discussione dei capitoli.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi, di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907.

TITOLO I.		
Spesa ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese generali.		
1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	875,570 »
2	Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	114,142 »
3	Ministero - Personale straordinario	9,925 »
4	Ministero - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	500 »
5	Ministero - Spese d'ufficio	71,691 »
6	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali del Ministero	40,000 »
7	Ministero - Pigioni di locali ad uso dell'amministrazione centrale (Spese fisse)	20,000 »
8	Indennità di tramutamento agli impiegati ed indennità di trasferimento al domicilio eletto dovute agli impiegati collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio	125,000 »
9	Indennità di supplenza	120,000 »
10	Indennità di missione	180,000 »
11	Indennità per gli esami di ammissione e promozione nel personale giudiziario	55,000 »
12	Indennità ai membri della Commissione consultiva per le nomine, promozioni ed i tramutamenti dei magistrati; ai membri per la sottocommissione del Codice di procedura penale, a quelli della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile e della Commissione per la riforma del Codice di commercio	31,800 »
13	Spese postali	10,700 »
14	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	1,500 »
15	Spese di stampa	79,040 »

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Dovrei fare una raccomandazione all'onorevole ministro. Nella pubblicazione delle leggi e dei Reali decreti, che è desiderabile, anzi necessario, sia fatta sollecitamente, avvengono invece dei ritardi e delle irregolarità quasi incredibili.

E se la cosa nuoce al buono e sicuro andamento di tutte le amministrazioni, crea un impedimento e un fastidio singolare a quell'Istituto che non deve guardare soltanto alla pubblicazione delle leggi e dei decreti attinenti alle attribuzioni di questo o quel Ministero, ma al complesso di tutti gli atti, che debbono essere inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, qualunque siane l'oggetto e da qualunque Ministero emanino.

Bisogna troppo spesso con difficoltà ricorrere alla *Gazzetta Ufficiale*, perchè la pubblicazione delle leggi e decreti si fa con molta irregolarità e con molto ritardo.

Ho verificato oggi che gli atti del 1905 non sono tutti stampati e distribuiti; anzi l'ultimo atto della raccolta che esiste presso l'Istituto di cui conosco le condizioni meglio di ogni altro, si arresta al 3 dicembre del 1905. Non parlo del 1906 di cui l'ultimo numero distribuito arriva al mese di settembre; ma non è a credere che fino al mese di settembre tutte le leggi ed i decreti siano stati stampati e distribuiti, perchè negli atti di data anteriore vi sono molte lacune.

Non ho bisogno di dire al Senato a quali incongruenze, inconvenienti e fastidi dia o possa dar luogo questo stato di cose; e tanto meno debbo dirlo al signor ministro, che potrebbe insegnare a chi ne dubitasse, quanto utile e necessario sia che questa pubblicazione proceda regolarmente e sollecitamente.

Io mi limito ora ad una speciale raccomandazione; sicuro che l'onorevole ministro porrà con efficacia, nell'adempiere a questa raccomandazione, tutta la sollecitudine e diligenza possibile.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Mi associo alla raccomandazione dell'onorevole senatore Finali, ma vorrei anche pregare l'onorevole ministro guardasigilli a far sorvegliare che la raccolta delle leggi

sia stampata su carta migliore, più resistente, specialmente gli esemplari che sono distribuiti ai Comuni.

Gli farò un'altra raccomandazione, già fatta da me, mi pare, l'anno scorso, riguardante la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle leggi e decreti. Ogni due o tre giorni vi leggiamo una *errata-corrige*, ed è strano - e non si verifica in alcun paese del mondo - che il giornale ufficiale porti continuamente questi *errata-corrige*. Chi ha la *Gazzetta Ufficiale* crede di leggervi il testo vero, esatto delle leggi e regolamenti; invece dopo pochi giorni vi sono le correzioni. Prego pertanto l'onorevole ministro di voler richiamare coloro che hanno l'incarico di queste pubblicazioni, ad usare maggiore attenzione. Spero che questa mia raccomandazione abbia ora esito più fortunato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro della giustizia.

GALLO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Dichiaro al senatore Finali che mi occuperò con tutta la possibile attività a soddisfare il suo desiderio. Non nascondo che io come semplice bibliofilo avevo notato da tempo questo ritardo nella pubblicazione delle leggi e dei decreti, ma avevo creduto giustificare l'indugio supponendo che i volumi non si vendessero se non quando fosse compiuta la raccolta, e che quindi non dipendesse tanto dal ritardo della pubblicazione, quanto dal ritardo della collezione quando l'anno era già compiuto. Adesso acquisto la convinzione che il ritardo dipende esclusivamente dalla pubblicazione; per ciò non ho difficoltà a promettergli che provvederò nel modo migliore.

Al senatore Astengo prometto che esaminerò anche la questione della carta. Quanto poi alle *errata corrige* che sovente egli deplora nella *Gazzetta Ufficiale*, bisogna vedere da quale parte provengono gli errori, giacchè *errare humanum est*, e sono uomini quelli che trasmettono le leggi, i decreti ed i regolamenti, e quelli che li stampano nella *Gazzetta Ufficiale*. Se l'errore è d'attribuirsi al Ministero che ha per legge l'attribuzione di raccogliere le leggi, i decreti ed i regolamenti e farli pubblicare, io prometto di provvedere nel modo più energico; ma se poi l'errore è dovuto alla *Gazzetta Ufficiale* e relativa direzione, bisogna rivolgere

questa raccomandazione al ministro dell'interno più che a me.

Ad ogni modo questi errori sono deplorabili se avvengono troppo spesso, e specialmente in un istituto il quale, non già che non dovrebbe errare, perchè ciò è impossibile, ma dovrebbe errare meno degli altri.

ASTENGO. Ringrazio il signor ministro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il capitolo 16.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

16	Stampa delle leggi e decreti del Regno (Spesa obbligatoria)	80,000 »
17	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	28,800 »
18	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
19	Sussidi in casi speciali e straordinari ad impiegati e al basso personale in attività di servizio	20,000 »
20	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione di grazia e giustizia e dei culti, e loro famiglie	170,000 »
21	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	26,000 »
22	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	1,000 »
23	Spese casuali	35,000 »
24	Compensi per lavori e servizi straordinari	32,090 »
Debito vitalizio.		2,127,758 »
25	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	7,027,000 »
26	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	131,000 »
Spese per l'Amministrazione giudiziaria.		7,158,000 »
27	Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse)	27,731,356 »
28	Magistrature giudiziarie - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	129,858 »
29	Magistrature giudiziarie - Spese d'ufficio (Idem)	715,282.38
30	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali degli uffici giudiziari	45,000 »
31	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria)	5,908,000 »

GALLO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Io debbo dare una risposta e nello stesso tempo fare una dichiarazione al relatore della Commissione permanente di finanze. Nella sua relazione si accenna alla necessità di semplificare i dibattimenti ed in conseguenza di venire ad un'economia delle spese della giustizia. Mi sono riservato di rispondere a questa parte della relazione quando si sarebbe trattato del capitolo delle spese di giustizia; ed ora è il momento.

Pende avanti alla Camera, ed è stata già nominata dagli Uffici la relativa Commissione, l'esame del progetto del Codice di procedura penale. Il Senato sa bene che questi disegni di legge, così colossali, non vengono subito alla discussione dell'uno e l'altro ramo del Parlamento: or dovendo provvedere, con tutti i disegni di legge che ho presentato già alla Camera ed al Senato, alla sistemazione di molti servizi, e non potendo attingere sempre al Tesoro per tutte le somme che mi erano necessarie, ho dovuto anche ipotecare un po' qualche piccola somma di questo capitolo delle spese di giustizia. È mio dovere spiegare al Senato quali somme io abbia dovuto promettere di ricavare da questo capitolo delle spese di giustizia.

Sono lieto che sia presente il mio collega del Tesoro a queste mie dichiarazioni, le quali riferiranno tutto ciò che è avvenuto, ed è stato concordato tra noi.

Il disegno di legge sulla riforma giudiziaria consta di una nuova spesa che ascende a lire 2,400,000; il disegno di legge per miglioramento delle condizioni dei cancellieri e segretari giudiziari importa una maggiore spesa di 1,100,000 lire; in tutto dunque si tratta di una spesa maggiore di 3 milioni e mezzo. A questa spesa provvede il Tesoro con gli stanziamenti in tre esercizi consecutivi dal 1° gennaio 1908 in poi. Però vi hanno altri due disegni di legge; uno è quello delle Casse di previdenza degli ufficiali giudiziari, l'altro è quello della difesa gratuita, o avvocatura dei poveri. Quest'ultima spesa sarà veramente cosa di poco conto, perchè, non si dovrà che fornire di locali e di

mobili, gli uffici di difesa gratuita laddove le Corti d'appello non abbiano locali e mobili sufficienti. Poi per la Cassa di previdenza si tratta di contribuire col 5 per cento, contributo uguale a quello che lasceranno sui loro proventi gli ufficiali giudiziari. Quest'ultimo contributo si può determinare in 265 mila lire: l'altra spesa per la difesa gratuita dei poveri è impossibile determinarla perchè dipende dalla constatazione effettiva dei locali delle Corti di appello e dello stato in cui si trovano i mobili di queste. Però non potrà ammontare che a 70 od 80 mila lire. Sicchè bisognerà provvedere al più alla spesa di 350 mila lire sul capitolo « Spese di giustizia ».

Perciò ho dovuto consentire col ministro del tesoro a presentare un disegno di legge di stralcio di alcune disposizioni del progetto di Codice di procedura penale e precisamente di quelle che si riferiscono alla semplificazione dei dibattimenti: cioè diminuzione del numero degli avvocati; facoltà data al presidente per la diminuzione del numero dei testimoni, ecc. Al riguardo, oltre le disposizioni di legge che forse non bastano, mi riservo emanare altri provvedimenti che possano un po' temperare questo andazzo di rendere i giudizi e i dibattimenti troppo spettacolosi e ridurli ad una cerimonia solenne, invece che ad una funzione semplice e decorosa nell'interesse dell'amministrazione della giustizia.

Ora, siccome lo stralcio di questa disposizioni del Codice di procedura penale (questo non me lo dissimulo), significherebbe da parte del ministro di grazia e giustizia quasi un abbandono del progetto del Codice di procedura penale, io ho esitato un po' a presentarlo, e voglio aspettare ancora qualche tempo; sicchè, se a marzo o ad aprile il progetto del Codice di procedura penale non sarà pronto con la relazione della Commissione per essere discusso nell'altro ramo del Parlamento, presenterò il disegno di legge di stralcio delle disposizioni relative ai dibattimenti.

Se poi sarà presentata la relazione, ed io, perchè la presentazione della relazione non basta, avrò acquistata la convinzione che potrà essere con una certa sollecitudine votata dall'altro ramo del Parlamento, soprassedero a presentare il progetto di legge di stralcio ed attenderò che i benefici della economia in

questo capitolo mi vengano dall'attuazione del Codice di procedura penale.

Questi sono gli schiarimenti che credevo di dover dare all'onorevole relatore della Commissione permanente di finanze. Da queste rileverà che per una via o per un'altra si giungerà allo scopo di semplificare i dibattimenti e di venire alla diminuzione del capitolo delle spese di giustizia.

D'altronde questo capitolo è abbastanza grave, non solo preso in sè, ma anche, e più, in relazione ai capitoli relativi alle spese di giustizia degli altri paesi; non si comprende come in Francia le spese di giustizia ammontino a 5 milioni e mezzo ed in Italia superino questa somma.

L'unica spiegazione è questa: che in Francia il gravissimo processo degli Humbert dura nove o dieci giorni ed in Italia si hanno giudizi che durano per 10 mesi; nei quali, per due mesi si è costretti a sentire arringhe di avvocati e polemiche tra avvocati e rappresentanti del pubblico ministero, non so con quanto interesse e con quanto profitto della giustizia. Bisogna tener presente il dato psicologico che sta al di sopra di tutti gli altri. Le impressioni che possono produrre i ragionamenti dei difensori e quelli dei rappresentanti dell'accusa credo che acquisterebbero maggiore influenza nell'animo dei giudicanti se il giudizio venisse subito dopo, anzichè dopo tanto lasso di tempo; e, per giunta, nelle Corti d'assise, c'è anche in mezzo il riassunto del presidente, che spesso nei processi più importanti si stracchia per parecchi giorni, sicchè i poveri giurati devono avere la memoria di Pico della Mirandola per mettere nel loro cervello tutto quello che un mese addietro hanno detto gli avvocati, quindici giorni prima il pubblico ministero e pochi giorni addietro ha riassunto il presidente della Corte di assise.

Tutto questo è anormale, è intollerabile; però consento che solo una disposizione di legge non basta. Oramai c'è la radice di questa cattiva abitudine nel temperamento meridionale, ed in un'altra consuetudine ancora più grave che è quella dell'apparenza scenica dei pubblici dibattimenti.

Speriamo che poco a poco questo temperamento si modifichi e questa cattiva abitudine

possa essere da un'altra più savia sostituita. Da parte mia prometto che, oltre alla presentazione dello stralcio del disegno di legge relativo ai dibattimenti, infuirò anche nella mia sfera di azione perchè l'autorità giudiziaria curi che i dibattimenti, essendo brevi, sieno più efficaci e producano una diminuzione nelle spese di giustizia, insieme ad una maggiore garanzia della giustizia stessa. (*Approvazioni*).

Presentazione di progetti di legge.

MAJORANA, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAJORANA, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare il disegno di legge per la « Chiusura dello stralcio della liquidazione dell'antico Monte di pietà di Roma ».

Ho pure l'onore di presentare al Senato tre altri disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento, e cioè:

Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, per l'esercizio finanziario 1906-1907;

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1906-907;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1906-907.

PRESIDENTE. Do atto al ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge.

Quanto agli stati di previsione saranno trasmessi alla Commissione permanente di finanze; l'altro progetto di legge sarà trasmesso agli Uffici.

Fissazione di giorno per lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Carta-Mameli.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. L'onorevole Carta-Mameli ha presentato ieri un'interpellanza.

Dichiaro di accettare l'interpellanza e di essere a disposizione del Senato.

CARTA-MAMELI. Io sono pronto a svolgerla anche oggi.

PRESIDENTE. Potremo metterla all'ordine del giorno di domani.

CARTA-MAMELI, Accetto.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione.*

Consento.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono opposizioni, così rimane stabilito.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione, e prego i signori scrutatori di procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori scrutatori procedono allo spoglio delle schede).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione sullo « Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e dei culti ».

BRUSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUSA. Onorevoli colleghi, ho chiesto la parola anzitutto per far plauso alla deliberazione presa dall'onorevole guardasigilli, per ciò che attiene alle spese di giustizia ed al modo di diminuirle nelle strette delle circostanze attuali, mentre cioè pende innanzi all'altro ramo del Parlamento il progetto per il Codice di procedura penale, che ha costato molti anni di lavoro, e che tutti, io spero, desideriamo di vedere giungere ben presto in porto.

Io sono d'accordo con l'onorevole ministro nel proponimento, che egli testè ha mostrato, secondo cui tornerebbe molto opportuno attendere che la Commissione designata nell'altro ramo del Parlamento abbia terminato l'esame del progetto, sperando che la relazione che sarà fatta sul medesimo sia per giungere in tempo abbastanza prossimo per potere portare innanzi il progetto, senza bisogno di stralciare nulla neppure nell'intento di ottenere quella desiderabile diminuzione delle spese di giustizia, alla quale gioverebbe senza dubbio lo stralcio che l'onorevole ministro si è riservato di fare. Egli, mi sia concesso dirlo, ha trovato nel progetto, al quale ho avuto l'alto onore di dare gli scarsi lumi che io possiedo, il punto di partenza per le intenzioni che egli ha manifestato testè, e che certamente non mancherà di attuare. In quel progetto si viene appunto proponendo di diminuire il numero degli avvocati, di escludere

testimoni inutili e le cui deposizioni non potrebbero che nuocere all'attenzione del giudice sui punti essenziali dell'accusa, e si propongono anche altre semplificazioni che sarebbe inopportuno ora d'indicare. Io però, pur plaudendo alle intenzioni dell'onorevole ministro, debbo confessare che nell'animo mio rimane sempre un timore. Temo, cioè, che, indipendentemente dal carattere meridionale italiano, indipendentemente dalla tendenza all'amplificazione oratoria e dalla stessa passione italiana per lo spettacolo anche nei dibattimenti penali (e ciò tutto influisce pur troppo moltissimo sulla durata eccessiva dei dibattimenti), un'altra causa operi anch'essa in senso pregiudicevole alla giustizia penale.

L'onorevole ministro non ignora di certo che nel paese stesso da lui citato come esemplare da imitarsi, cioè in Francia, questa sinistra influenza non si fa sentire. Esiste pur colà, come da noi, l'istituzione francese dei Consigli dell'ordine degli avvocati, che fu presa a modello appunto in Italia.

Ma nel costume del vicino paese latino questa istituzione esercita nella pratica una benefica influenza, un'influenza moderatrice e correttiva, che sembra quasi affatto ignota presso di noi.

Quei Consigli, benchè regolati da una legge che ha tutta l'apparenza di essere provvida e che provvida dovrebbe riuscire in effetto — io non so se debbo dolermene apertamente in questa occasione — sembra che non funzionino in correlazione allo spirito informatore della legge che li ha istituiti.

Mi sia permesso, a ogni modo, di rammentare a questo proposito un fatto, che, se non è mio personale, lo è quasi.

Mi è accaduto, parecchi anni or sono, di essere stato interpellato da un avvocato di grido della Corte di appello di Parigi intorno a una causa che si doveva agitare innanzi a quella magistratura e che riguardava un mio illustre concittadino.

Trattandosi di una causa clamorosa, e che poteva avere, come è facile immaginare, una eco anche nel nostro paese, e che prima ancora poteva produrre in Francia una certa speciale impressione, perchè l'accusa era di plagio letterario a danno di un francese, quell'egregio avvocato rivolgendosi a me nella opinione che io conoscessi il preteso plagiatario, si dichiarava

disposto e ben volenteroso a farne le parti sostenendone la difesa, che reputava molto fondata. Egli però mi lasciava intendere fra linea e linea della sua lettera, che dovessi guardarmi dal rivelare il suo desiderio a chicchessia. L'egregio avvocato mi dava in tal modo a pensare, che in lui dovesse essere ben forte la preoccupazione di sfuggir al sospetto, anche il più remoto, che la sua condotta in codesta faccenda potesse reputarsi men che corretta di fronte all'autorità chiamata a esercitare il sindacato sulla medesima, vale a dire di fronte al *bâtonnier* e all'ordine degli avvocati. Allora io mi son domandato (e non senza ragione, come potei accertarmene di poi), se in un caso simile le cose andrebbero nella stessa guisa anche in Italia? Ci sarebbero scrupoli così squisiti anche da noi, pur essendo in verità tanto serio il fondamento della difesa quanto lo era certamente, a prescindere dalle eventualità ulteriori della causa, nel caso che mi son permesso rievocare nella presente circostanza? Io mi domandava, e mi domando ancora adesso, se in Italia troveremmo noi facilmente avvocati così propensi al timore di un simile sindacato da parte del Consiglio dell'ordine o anche soltanto dal presidente di questo? Francamente io ne dubito assai. Ma non occorre ch'io m'indugi di più, nella presente occasione, intorno a questa o altrettali manchevolezze dei nostri costumi forensi, che pur contribuiscono molto ai mali che da tanto tempo alterano il buon andamento dei nostri processi criminali nel momento supremo del dibattimento.

A vergogna nostra noi siamo segnalati come i meno atti ad amministrare la giustizia in Corte d'assise al confronto delle altre nazioni. Non so quanto in ciò sia di esagerazione o di verità: so però questo, che per poco che si viaggi all'estero e per poco che si leggano i giornali o altre pubblicazioni riguardanti in qualche punto gli affari dell'amministrazione della giustizia penale presso di noi, ognuno può agevolmente avvedersi dei giudizi, al certo non favorevoli, che all'estero si odono o si leggono, e per verità non sono giudizi destituiti punto di base, tanto male a questo riguardo procedono le cose presso di noi.

Si lascin ora da parte le altre sinistre influenze, che pur troppo non mancano, anche a tacere di quelle che l'onorevole ministro ha

accennato con rapido ma giusto sguardo. Non è questo il momento di soffermarci su tali argomenti, benchè io creda di aver toccato non inopportuno un tasto assai delicato, richiamandovi l'acuto intelletto di Sua Eccellenza; l'onorevole ministro sa quael e quanta sia la stima che io professo per lui. Ma io sono convinto che egli ne terrà conto, essendo impossibile disconoscere la verità e l'importanza di quanto mi è parso non inutile di dire.

I Consigli dell'ordine degli avvocati (quelli dei procuratori hanno assai limitata influenza nelle materie penali) troppo poco mostrano di esistere, troppo poco esercitano l'azione moderatrice e correttiva che la legge ha loro demandata per il buon andamento dell'amministrazione della giustizia penale, in quanto dagli avvocati ciò possa dipendere nelle cause in cui essi abbiano interesse a crearsi clientela e nome.

Io credo difficile però, e me ne rammarico, che l'azione eccitativa dell'onorevole ministro possa conseguire quello che solo dal buon volere degli uomini può dipendero. È il caso di tutta l'amministrazione della giustizia, e segnatamente della giustizia penale; perocchè, a dir solo di una cosa, io sono anche profondamente convinto che il presidente di Corte di assise debba essere e rimanere stabile al suo posto e non attendere alcun avanzamento nella sua carriera di presidente, e che il miglioramento che si merita nell'arduo esercizio delle sue funzioni, lo debba conseguire nel suo posto medesimo.

Senza un presidente di Corte d'assise che raccolga in sè le doti tutte che l'altissimo ufficio richiede, doti che con difficoltà straordinaria si possono trovare riunite in un solo magistrato per ben dirigere e per poter esercitare tutta l'autorità necessaria negl'importantissimi e delicatissimi dibattimenti d'assise, non si farebbe che apprestare pannicelli caldi ai mali gravissimi che tutti lamentiamo. Sino a tanto che non sia assicurato alle eminenti funzioni presidenziali un tale magistrato autorevole (e non lo assicura malgrado le sue buone intenzioni la stessa recente legge del 1904), anche le migliori disposizioni di un codice di procedura penale a nulla o ben poco approderebbero.

È pure mio profondo convincimento che un

magistrato, chiamato parimenti a esercitare grande, grandissima influenza sul migliore corso della giustizia penale fin dalle prime origini del processo, e che perciò ha soprattutto da correre i rischi della falsa strada, voglio dire il giudice istruttore, debba essere scelto con tutte le maggiori cautele perchè risponda alle gravi difficoltà delle sue delicatissime funzioni, e che quando dia prova di essere ben collocato al suo posto, non abbia più da lasciarlo per migliorare le proprie condizioni economiche.

Tutti sanno che da tale garanzia noi siamo ora lontani assai, donde i casi straordinariamente numerosi di fallimento delle istruttorie nel cimento a cui sono sottoposte nella fase solenne e decisoria del pubblico dibattimento.

Con le modeste osservazioni che ho avuto l'onore di fare, io spero di non aver invano parlato, di non aver gettato un seme sopra arida terra. E credo che l'onorevole ministro potrebbe, nell'ambito delle sue alte funzioni, stimolare in qualche misura la vigilanza delle autorità giudiziarie sopra i rapporti che corrono fra l'attività dei Consigli dell'ordine degli avvocati e gl'interessi eminenti della giustizia e della dignità sua, dei quali è custode supremo il magistrato giudiziario.

Se l'onorevole ministro vorrà eccitare questa vigilanza, non avrà certo bisogno per farlo, di menomare comechessia la libertà e dignità dell'avvocatura, però che l'ufficio della difesa legale nei giudizi pubblici, è d'interesse non solamente dell'individuo, ma ben più ancora dell'Amministrazione della giustizia. E con questo io ho finito.

VISCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI. La questione sollevata oggi fu largamente discussa nel decorso anno anche a proposito del bilancio di grazia e giustizia, e ad iniziativa della Commissione permanente di finanze.

Allora come oggi furono unanimi le approvazioni a tale iniziativa, perchè è unanime il disgusto di tutti gli italiani, nel vedere le aule giudiziarie convertite in teatri dove si accorre per assistere non all'amministrazione della giustizia, ma alle gare oratorie, alle declamazioni, e dirò anche, coll'intervento del gentil sesso, a spettacolo gratis, ma non sempre edificante. L'ono-

revole Gallo ci ha detto come il suo predecessore nell'anno passato cercò di provvedere con lo stralciare dal progetto di legge del Codice di procedura penale, già presentato alla Camera elettiva, talune disposizioni e precisamente quelle relative alla riduzione del numero dei testimoni e alla limitazione del numero dei difensori, sperando così di poter mettere un riparo al danno unanimemente deplorato.

Fui tra i plaudenti allora, lo sarò anche oggi, quantunque non mi abbia fatto una gradita impressione la dichiarazione dell'onor. ministro, dichiarazione leale, franca, sincera, e sempre lodevole e simpatica, per questo, che egli ciò farà anche per vedute finanziarie, avendo per il piano economico dei suoi progetti dovuto ipotecare una parte delle spese oggi destinate all'amministrazione della giustizia. Dico così, perchè in verità non so adattarmi al concetto di mutare provvedimenti legislativi relativi all'amministrazione della giustizia badando alle finalità finanziarie, inquantochè credo che in qualunque paese civile, e specialmente in Italia, tanto assetata di giustizia, la finanza debba essere subordinata alle esigenze della giustizia. Ma, ripeto, questa è una impressione mia che non toglie nulla alla bontà del concetto principale, cioè, di voler por termine a questo stato deplorabile di cose.

Ma, in quanto alla scelta dei mezzi, nasce il dissenso, che mi permetto di manifestare a voi, signori senatori, non per farvi udire la opinione del più umile dei vostri colleghi, ma perchè possa esser tenuta presente dall'onor. ministro per il caso in cui egli non creda che, dovendo stralciare una parte del Codice di procedura penale, non debba allargare detto stralcio per provvedere più efficacemente.

Oggi, come mi insegna specialmente l'onorevole Gallo, che è giurista ed avvocato esimio, nel vigente Codice di procedura penale esistono disposizioni, che danno facoltà ai presidenti delle Corti di assise (poichè di queste si parla principalmente) di limitare il numero dei testimoni, di regolare e limitare anche il numero dei difensori, ma tutti sappiamo che, malgrado ciò, molte volte i medesimi presidenti di Corte di assise han dovuto modificare o far modificare dalla Corte i loro decreti, appunto perchè in materia penale nulla si può stabilire *a priori*, tutto deve essere subordinato a quello che è lo

scopo vero, la ricerca della verità. L'amministrazione della giustizia non deve consistere nel solo disbrigo sollecito di un affare.

Come farete voi senza compromettere gl'interessi della giustizia, con grave pericolo, badate, di pesare più a danno dei poveri che non dei ricchi, inquantochè gl'imputati ricchi potranno trovare mille modi per girare la posizione e far prevalere i bisogni, anche il lusso, della loro difesa?!

L'illustre senatore Brusa, colla competenza che tutti gli riconosciamo, ha accennato a due fonti di difficoltà tutte e due verissime. Per la prima, mancanza di sorveglianza e controllo sopra i patrocinanti da parte dei Consigli dell'Ordine degli avvocati, potremo metterci di accordo completamente con una sola parola: occorrerebbe modificare la legge, giacchè ella, illustre collega, sa, come me, quanta poca facoltà dia la legge ai Consigli dell'Ordine e molto meno ai presidenti, e come di quei Concessi ne abbia fatto un ufficio di avviso sulla tassazione dei compensi degli avvocati.

L'altro inconveniente accennato dal senatore Brusa, fu notato anche nell'anno decorso, ma si tratta non di disposizioni di legge da modificare, ma di uomini da trovare, cioè di presidenti atti, sia per il loro valore, sia per la loro indipendenza, sia per la sicurezza del domani, atti a compiere completamente il loro dovere.

Ma io credo che la questione consista in un altro punto, che è mio dovere di raccomandare all'attenzione del sempre benevolo e gentile mio amico Gallo.

Il segreto del sistema che si deplora consiste, a mio avviso, nel mantenere da noi ancora in vigore quel sistema inquisitoriale dell'istruttoria, nel quale stadio il giudice istruttore si chiude nel più rigido segreto, conservando qualche contatto con le parti lese e con la pubblica sicurezza. Così il processo passa alla sezione d'accusa dove agli imputati è consentita soltanto una rapida visione, e così il processo passa in pubblico dibattimento, vale a dire senza un contraddittorio tra l'accusato e l'accusatore. Che avviene allora? Avviene che in pubblico dibattimento vi è tutto un edificio da demolire e tutto un edificio da costruire, onde la ragione, onor. ministro, dei pubblici dibattimenti lunghissimi, e quella stridente sto-

natura tra gl'insegnamenti statistici della Francia e gl'insegnamenti statistici dell'Italia. Sicuro, da noi avviene quello che ho deplorato. In Francia il processo, cui ella ha accennato, per esempio, si è svolto in pochissimi giorni e sa perchè? Perchè in pubblico dibattimento non c'era da portare che solamente, dirò, la solennità della pubblica discussione, essendo stati già messi in contestazione i fatti semplici, acclarati in contraddittorio delle parti interessate nel periodo inquisitoriale. Onde io dico all'onor. ministro, che sia per ubbidire alle esigenze dell'amministrazione della giustizia, sia per ubbidire alle estranee sue vedute finanziarie, sia insomma per mettere, una volta tanto, termine a questo scandaloso sistema dei clamorosi processi penali, per arrivare al fine bisognerà stralciare dalla procedura penale, non solamente quelle disposizioni cui ella ha alluso, ma anche una parte di quelle, che riguardano l'istruttoria del processo; allora soltanto ella potrà esser sicuro che senza ricorrere neanche ai mezzi suoi di influenza diretta, come ministro, come potere esecutivo, sui suoi rappresentanti del pubblico ministero, conseguirà l'intento. Avrà così soddisfatto i desideri espressi dalla Commissione permanente di finanze, che sono pure i desideri unanimi di tutta questa altissima Assemblea.

GALLO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Non mi pento di aver assunto la responsabilità di sollevare questa discussione per una semplice risposta che ho creduto di dare alla relazione della Commissione permanente di finanze; e non me ne pento, perchè posso ora soggiungere quello che prima, per amore di brevità, ed allo scopo di non allargare tanto la discussione, avevo ommesso.

Non seguirò l'onor. senatore Vischi nelle sue divagazioni relative ai limiti e alle dimensioni dello stralcio delle disposizioni del Codice di procedura penale; si vedrà quali saranno a suo tempo quelle disposizioni che potranno influire a farci da un lato raggiungere lo scopo morale di diminuire quello scandalo dei lunghi e clamorosi dibattimenti, e dall'altro di diminuire le spese di giustizia; ed allora discuteremo se a ciò sia necessario esami-

nare se il metodo dell'istruttoria, secondo il sistema dell'attuale Codice di procedura penale, abbia bisogno di essere modificato. Però io non posso lasciar passare inosservata una frase dell'onorevole Vischi, che si riferisce ad una possibile connessione che nella mia mente possa avere avuto, la diminuzione del capitolo delle spese di giustizia colla semplificazione dei dibattimenti.

Una correlazione c'è, perchè, mentre parlavo, ho dovuto naturalmente subire il fenomeno dell'associazione delle idee. Ma non è già nei miei intendimenti di semplificare i dibattimenti solo per diminuire le spese di giustizia. Avendo accennato alla necessità di uno stralcio delle disposizioni del Codice di procedura penale, relativamente alla semplificazione dei dibattimenti, ho voluto trarre una cambiale di fronte al Senato; ho voluto accennare all'ipoteca già presa da parte mia sulle spese di giustizia per poter affrontare l'onere tanto della Cassa di previdenza degli ufficiali giudiziari, quanto del disegno di legge della difesa gratuita dei poveri; ma quest'argomento non serviva ad altro che a rinvigorire ancora di più la mia affermazione; intendevo di dire: si può esser sicuri che eseguirò questo stralcio, perchè sono già compromesso finanziariamente col ministro del tesoro, ma non già che m'ispirassi a empirici concetti di opportunità.

E ora brevi parole all'onorevole senatore Brusa, in risposta alle sue osservazioni.

All'onorevole Brusa rispondo che non è tutta questione di leggi: guai a quel paese che vuol trovare rimedio ai suoi malanni soltanto nelle leggi. Le leggi sono buone specialmente quando si fanno buone, ma non riparano a tutti i mali, perchè una gran parte di essi dipende appunto o dalla inosservanza delle leggi od anche dall'aperta violazione delle leggi stesse.

È il costume più che le leggi che ha efficacia in un paese, specialmente nei fenomeni politici e sociali.

E disgraziatamente il costume è influenzato precisamente dalle circostanze alle quali prima accennavo, un po' dal temperamento e un po' dal desiderio di teatralità; ed aggiungo ora, un po' anche dalla generale depressione del principio di autorità. (*Benissimo*).

È assolutamente inutile che si modifichi la legge del 1874 sugli avvocati e procuratori:

nè io su questo punto potrei fare alcuna promessa al Senato.

Forse quella legge ha bisogno di ritocchi, ma per tutta altra ragione, che non sia questa: e chi ha presente la legge del 1874 sugli avvocati e procuratori può facilmente ricordare come le più efficaci disposizioni disciplinari, che non si riscontrano in alcuna altra legge, in quella si trovano.

Eppure manca autorità ai Consigli di ordine. E la ragione di questa mancanza d'autorità dobbiamo cercarla nelle leggi? Cerchiamola piuttosto nella debolezza degli uomini e a ciò, che poco fa ho deplorato e adesso ripeto, alla continua depressione del principio di autorità dei magistrati e di conseguenza alla depressione della loro influenza sugli avvocati e procuratori.

Speriamo che a poco a poco queste condizioni di cose si modifichino, e che la pubblica educazione progredisca, e che, progredendo nella libertà, si progredisca anche nel rispetto alla autorità: qualche volta nel nostro paese disgraziatamente si disgiungono queste due parole e questi due concetti, mentre essi dovrebbero andare sempre indissolubilmente congiunti. In tanto la libertà è possibile in quanto l'autorità è rispettata, e se l'autorità non si rispetta e se ne deprime il principio, non si è più nel caso dei benefici della libertà, ma piuttosto nei danni dell'arbitrio inconsulto.

E da questo punto di vista non ho ragione di nascondere al Senato, che mi adoprerò perchè possa dai magistrati usarsi sugli avvocati nei pubblici dibattimenti quella benintesa provvida autorità che può risparmiare molti incidenti e molti dispiaceri.

E debbo anche dire al senatore Brusa che le ultime nostre leggi hanno precisamente provveduto alla relativa stabilità dei presidenti delle Corti d'assise. Una delle buone disposizioni che contiene la legge del 1904 è appunto quella, che un magistrato possa avere le sue promozioni, restando sempre nelle sue stesse funzioni di presidente di Corte d'assise e di giudice istruttore, appunto perchè il legislatore del 1904 partiva dal concetto giustissimo dal quale parte anche il senatore Brusa.

E infatti abbiamo dei presidenti di Corte di assise che possono fare una parte della loro carriera alla Presidenza della Corte anche qualora vengano promossi. Ma che per questo?

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1906

È stata inefficace anche la legge del 1904. Dunque, concludendo, non posso promettere assolutamente di modificare la legge del 1874 su questo punto, perchè quella legge presta tutte le armi ai Consigli d'ordine degli avvocati che avessero buona volontà di servirsene. Posso promettere solamente di fare il possibile che questo stralcio sia più largo che si possa, o che venga votata a tempo la riforma

del Codice di procedura penale. In quanto alla legge sugli avvocati e procuratori, mi limiterò forse a piccoli ritocchi, ma non è possibile che su questa materia io possa prendere degli impegni.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il capitolo 31 s'intende approvato.

(Approvato).

32	Pigioni di locali ad uso delle Magistrature giudiziarie (Spese fisse) .	117,820 33
33	Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti (Spesa obbligatoria)	10,000 »
		34,657,316 71

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

34	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	15,067 63
35	Paghe ed assegni a taluni già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro assistenti	432 »
36	Sussidi ai già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro famiglie	1,000 »
		16,499 63

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

37	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	161,913 43
----	--	------------

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali	2,127,758 »
Debito vitalizio	7,158,000 »
Spese per l'Amministrazione giudiziaria	34,657,316 71
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria	43,943,074 71

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali	16,499 63
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria	16,499 63
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	43,959,574 34

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	161,913 43
--	------------

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	43,959,574 34
Categoria IV. — Partite di giro	161,913 43
TOTALE generale	44,121,487 77



APPENDICE N. 1

allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907

(Art. 1° della legge 14 agosto 1879, n. 5035)

STATI DI PREVISIONE

**DELL' ENTRATA E DELLA SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO
E DEL FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA**

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907



TABELLA B.

Stato di previsione dell'ENTRATA dell'Amministrazione del Fondo per il culto

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907.

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.

1	Consolidato 5 per cento	170,000 »
	Consolidato 3 per cento	1,500 »
3	Consolidato 3.50 per cento	8,815,000 »
4	Rendite provenienti da titoli diversi e da carte-valori	11,200 »
5	Certificati della cassa depositi e prestiti	133,000 »
		<hr/>
		9,130,700 »

Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli.

6	Consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866, 1867 e 1873, del quale non furono consegnati i titoli	<i>per memoria</i>
---	---	--------------------

Altre rendite patrimoniali.

7	Prodotto di beni stabili	170,000 »
8	Annualità diverse e frutti di capitali	5,400,000 »
		<hr/>
		5,570,000 »

Proventi diversi.

9	Quota di concorso (Art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036).	1,425,000 »
10	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	1,294,000 »
11	Rendite e crediti di dubbia riscossione	20,000 »
		<hr/>
		2,739,000 »

TITOLO II.		
<i>Entrata straordinaria</i>		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Contributi.		
12	Contributo a carico dello Stato dovuto ai termini dell' articolo 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483	1,000,000 »
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
Esazione di capitali.		
13	Esazione e ricupero di capitali	2,000,000 »
RIASSUNTO		
TITOLO I.		
<i>Entrata ordinaria.</i>		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
	Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi	9,130,700 »
	Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli	<i>per memoria</i>
	Altre rendite patrimoniali	5,570,000 »
	Proventi diversi	2,739,000 »
	Totale del titolo I. — Entrata ordinaria	17,439,700 »
TITOLO II.		
<i>Entrata straordinaria</i>		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
	Contributi	1,000,000 »
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
	Esazione di capitali	2,000,000 »
	TOTALE del titolo II. — Entrata straordinaria	3,000,000 »
	INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria)	20,439,700 »

TABELLA C.

Stato di previsione della SPESA dell'Amministrazione del Fondo per il culto

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907.

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione.

1	Personale (Spese fisse)	518,500 »
2	Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	70,000 »
3	Pensioni ed indennità agl' impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	120,000
4	Aggio per le riscossioni e compensi al personale degli uffici in provincia incaricato dell'appuramento delle entrate (Spesa d'ordine) .	300,000 »
5	Indennità varie al personale in servizio della Direzione generale	28,500 »
6	Indennità pel Consiglio d' amministrazione	3,500 »
7	Sussidi al personale in attività di servizio	11,000 »
8	Sussidi ad impiegati a riposo ed alle loro famiglie	4,000 »
9	Compenso al personale degli uffici finanziari in provincia	30,000 »
10	Assegno allo Stato per maggiore spesa per la Corte dei conti - Legge 22 giugno 1874, n. 1962	76,000 »
11	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale	80,000 »
12	Contributo come spesa d' amministrazione al tesoro dello Stato pel servizio del Fondo pel culto negli uffici finanziari provinciali (Spesa obbligatoria)	155,000 »
13	Contributo all'erario dello Stato per le spese del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti	16,500 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,413,000 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1906

	<i>Riporto</i>	1,413,000 »
14	Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali	32,000
15	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	10,000
16	Spese d'ufficio	30,000 »
17	Spese postali e telegrafiche (Spesa obbligatoria).	1,000 »
18	Affitto pel locale di residenza dell'Amministrazione (Spese fisse) .	16,975 »
19	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		<hr/> 1,502,975 » <hr/>
	Spese di liti e contrattuali.	
20	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria)	280,000 »
21	Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere Spese per bollo e registro (Spesa obbligatoria)	33,000 »
		<hr/> 313,000 » <hr/>
	Contribuzioni e tasse.	
22	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	240,000 »
23	Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	400,000 »
24	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria) . . .	240,000 »
25	Tassa di bollo sui mandati (Spesa obbligatoria).	4,000
		<hr/> 884,000 » <hr/>
	Spese patrimoniali.	
26	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura, e spese per custodia e trasporto dei medesimi (Spesa d'ordine) . .	1,000 »
27	Spese per terreni, chiese e fabbricati, manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri (Spesa obbligatoria) . . .	215,000 »
28	Spesa di manutenzione e adattamento dei locali occupati dalla Direzione generale del Fondo per il culto	8,000 »
		<hr/> 224,000 » <hr/>
	<i>Da riportarsi</i>	

	<i>Riporto</i>	224,000 »
29	Acquisto e manutenzione di mobili e arredi sacri ad uso delle religiose e delle chiese	5,000 »
30	Assegno per la manutenzione di chiese e cappelle aperte al culto cattolico nella colonia Eritrea (Spese fisse)	2,000 »
31	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (Spese fisse ed obbligatorie)	870,000 »
32	Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie)	12,000 »
33	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	360,000 »
34	Spese per eventuale concorso del fondo per il culto nell'ufficiatura di chiese	20,000 »
35	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Decreto dittatoriale 9 giugno 1860 (Spesa obbligatoria)	13,000 »
36	Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai Comuni per effetto dell'art. 19 della legge 7 luglio 1866 (Spese fisse)	20,000 »
		1,526,000 »
	Spese disposte da leggi e decreti legislativi.	
37	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache (Spesa obbligatoria)	1,000 »
38	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse ed obbligatorie)	2,420,000 »
39	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresses (Spese fisse ed obbligatorie)	615,000 »
40	Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse)	751,500 »
41	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo pel culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (Spese fisse ed obbligatorie)	400,000 »
42	Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi <i>a divinis</i> (Spese fisse ed obbligatorie)	75,000 »
43	Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse)	379,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	4,641,500 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1906

	<i>Riporto</i>	4,641,500 »
44	Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizi monumentali (Spese fisse)	100,000 »
45	Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191 (Spesa obbligatoria)	1,680,000 »
46	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefici parrocchiali deficienti ed assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Spese fisse ed obbligatorie)	7,000,000 »
		13,421,500 »
	Casuali.	
47	Spese casuali	5,000 »
	Fondi di riserva.	
48	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	300,000 »
49	Fondo di riserva per le spese impreviste	30,000 »
		330,000 »
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
	—	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese straordinarie e diverse.	
50	Personale fuori ruolo e in disponibilità (Spese fisse)	4,000 »
51	Personale fuori ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	720 »
52	Retribuzioni al personale straordinario ed ai volontari, commessi gerenti, ecc. applicati (Spese fisse)	60,300 »
53	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	5,480 »
	<i>Da riportarsi</i>	70,500 »

	<i>Riporto</i>	70,500 »
54	Compensi per lavori straordinari	71,500 »
55	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite esclusi i capitali (Spesa d'ordine)	650,000 »
56	Versamento all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto (Spesa d'ordine)	800,000 »
57	Spesa straordinaria per riparazioni ad edifici ex-demaniali e di enti ecclesiastici di regio patronato	80,000 »
58	Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai partecipanti di chiese ex ricettizie e collegiate per le riparazioni agli edifici chiesastici (Spesa obbligatoria)	60,000 »
59	Somma dovuta all'Economato generale dei benefizi vacanti in Torino a saldo delle anticipazioni fatte alla cessata Cassa ecclesiastica per gli assegni e i sussidi al clero sardo	526,000 »
		2,258,000 »

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Capitali.

60	Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi - Restituzione di capitali e di doti monastiche - Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi (Spesa d'ordine)	177,000 »
61	Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi mobili d'ufficio) (Spesa obbligatoria)	22,225 »
		199,225 »

RIASSUNTO**TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese di amministrazione	1,502,975 »
Spese di liti e contrattuali	313,000 »
Contribuzioni e tasse	884,000 »
Spese patrimoniali	1,526,000 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	13,421,500 »
Casuali	5,000 »
Fondi di riserva	330,000 »
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria	17,982,475 »

TITOLO II.**Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese straordinarie e diverse	2,258,000 »
---	-------------

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Capitali	199,225 »
--------------------	-----------

TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	2,457,225 »
--	--------------------

INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria)	20,439,700 »
--	---------------------

TABELLE **B E C.**

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto
 per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907.

		Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
TITOLO I.		
CATEGORIA PRIMA. — Entrate e spese effettive.		
PARTE ORDINARIA.		
Entrata		17,439,700 »
Spesa		17,982,475 »
	Differenza	— 542,775 »
TITOLO II.		
CATEGORIA PRIMA. — Entrate e spese effettive.		
PARTE STRAORDINARIA.		
Entrata		1,000,000 »
Spesa		2,258,000 »
	Differenza	— 1,258,000 »
Riepilogo della categoria prima.		
PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA.		
(INSIEME).		
Entrata		18,439,700 »
Spesa		20,240,475 »
	Differenza	— 1,800,775 »

		Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
TITOLO II.		
CATEGORIA SECONDA. — Trasformazione di capitali.		
PARTE STRAORDINARIA.		
Entrata		2,000,000 »
Spesa		199,225 »
	Differenza	+ 1,800,775 »
RIASSUNTO GENERALE DELLE DIFFERENZE		
—		
Differenza della categoria prima — <i>Entrate e spese effettive</i>		— 1,800,775 »
Differenza della categoria seconda — <i>Trasformazione di capitali.</i>		+ 1,800,775 »
	<i>Differenze totali</i>	»

Elenco N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
3	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
4	Aggio per le riscossioni e compensi al personale degli uffici in provincia, incaricato dell'appuramento delle entrate
12	Contributo come spesa di amministrazione al tesoro dello Stato pel servizio del Fondo pel culto negli uffici finanziari provinciali.
17	Spese postali e telegrafiche.
19	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
20	Spese di liti e di coazione.
21	Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere; spese per bollo e registro.
22	Tassa di manomorta.
23	Imposta di ricchezza mobile.
24	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
25	Tassa di bollo sui mandati.
26	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per custodia e trasporto dei medesimi.
27	Spese per terreni, chiese e fabbricati, manutenzione di corsi e canoni d'acqua — Mercedi a campieri e fontanieri
31	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi.
32	Doti dipendenti da pie fondazioni.
33	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese.
35	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche (Decreto dittatoriale 9 giugno 1860).
37	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache.
38	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi — Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero.
39	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie sopresse.
41	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato.

(Segue) **Elenco N. 1.**

Numer dei capitoli	Denominazione dei capitoli
42	Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi <i>a divinis</i> .
45	Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191.
46	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefici parrocchiali deficienti, ed assegni agli economi spirituali durante le vacanze.
SPESA STRAORDINARIA.	
55	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali).
56	Versamento all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto.
58	Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai partecipanti di chiese ex ricettizie e collegiate, per le riparazioni agli edifici chiesastici.
60	Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi. Restituzione di capitali e di doti monastiche. Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi.
61	Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio).

Elenco N. 2.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
4	Aggio per le riscossioni e compensi al personale degli uffici in provincia incaricato dell' appuramento delle entrate.
5	Indennità varie al personale in servizio della Direzione generale.
20	Spese di liti e di coazione.
21	Spese per atti, contratti, affitti, permute, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto, spese per terraggiere ed altre perizie in genere. Spese per bollo e registro.
22	Tassa di manomorta.
24	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
27	Spese per terreni, chiese e fabbricati - Manutenzione di corsi e canoni d' acqua - Mercedi a campieri e fontanieri.

TABELLA D.

Stato di previsione dell'ENTRATA del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907.

TITOLO I.		
Entrata ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Rendite patrimoniali.		
1	Consolidato 3 e 5 per cento	26,500 »
2	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento netto, conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza	806,900 »
3	Consolidato 3.50 per cento	439,600 »
4	Prodotto di beni stabili	12,500 »
5	Censi, canoni, livelli, ecc.	290,000 »
6	Crediti fruttiferi	2,000 »
7	Interessi sul prezzo beni e sulle tasse di svincolo di enti soppressi in Roma	1,500 »
		1,579,000 »
Proventi diversi.		
8	Ricuperi e proventi diversi	23,000 »
9	Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	10,000 »
		33,000 »

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

**Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza
e di religione.**

10	Prezzo vendita beni di enti soppressi	10,000 »
11	Esazione di capitali fruttiferi ed infruttiferi e corrispettivo d'affranca- zione di annualità	80,000 »
		<hr/>
		90,000 »
		<hr/>

**Entrate diverse e trasformazione di capitali propri
di enti conservati.**

12	Tassa ed interessi per rivendicazione e svincolo di enti di patrona'o laicale nelle sedi suburbicarie	2,000 »
13	Interessi sul prezzo beni di enti conservati da restituirsi	8,000 »
14	Prezzo vendita beni di enti conservati	56,500 »
15	Ricupero capitali in dipendenza di conti di reinvestimento	500 »
16	Interessi sulla rendita consolidata acquistata per conto degli enti con- servati da restituirsi	3,000 »
		<hr/>
		70,000 »
		<hr/>

RIASSUNTO

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rendite patrimoniali	1,579,000 »
Proventi diversi	33,000 »
TOTALE del titolo I. — Entrata ordinaria	1,612,000 »

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza e di religione .	90,000 »
Entrate diverse e trasformazione di capitali propri di enti conservati	70,000 »
TOTALE del titolo II. — Entrata straordinaria	160,000 »
INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria)	1,772,000 »

TABELLA E.

Stato di previsione della SPESA del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907.

PARTE PRIMA.

SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione.

1	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	13,600 »
2	Sussidi al personale in attività di servizio o cessato e alle rispettive famiglie	3,000 »
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno (Spesa d'ordine)	6,000 »
4	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale	12,000 »
5	Spese d'ufficio: economia e stampe; spese pel Consiglio d'amministrazione - Indennità varie (Spesa obbligatoria)	9,800 »
6	Fitto dei locali per la residenza dell'amministrazione (Spese fisse)	2,000 »
7	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		<hr/> 46,400 » <hr/>
	Spese di liti e contrattuali.	
8	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria)	1,500 »
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni (Spesa obbligatoria)	1,000 »
		<hr/> 2,500 » <hr/>

Contribuzioni e tasse.		
10	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	7,500 »
11	Imposta di ricchezza mobile (Spesa d'ordine e obbligatoria)	52,000 »
12	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque (Spesa obbligatoria)	54,500 »
13	Tassa di registro, bollo, ipoteche e vulture catastali (Spesa obbligatoria)	1,000 »
		115,000 »
Spese patrimoniali.		
14	Riparazioni ai fabbricati (Spesa obbligatoria)	80,000 »
15	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità (Spese fisse ed obbligatorie)	7,800 »
16	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	211,500 »
17	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatoriî (Spese fisse ed obbligatorie)	6,800 »
		306,100 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi.		
18	Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse)	600,000 »
19	Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma (Spese fisse ed obbligatorie)	3,200 »
20	Assegno alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (Art. 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873)	200,000 »
21	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto, e spese per concentramento di religiose (Spese fisse ed obbligatorie)	47,500 »
		850,700 »
Casuali.		
22	Spese casuali	2,200 »

Fondi di riserva.		
23	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	25,000 »
24	Fondo di riserva per le spese impreviste	500 »
		25,500 »
 TITOLO II. 		
Spesa straordinaria		
 CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE. 		
Spese straordinarie diverse.		
25	Compensi per lavori straordinari	1,800 »
26	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse (Spese d'ordine ed obbligatorie)	1,500 »
		3,300 »
 CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI. 		
Capitali di spettanza dell'amministrazione.		
27	Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi (Spesa obbligatoria)	5,000 »
28	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi (Spesa obbligatoria)	85,000 »
		90,000 »
 Capitali di spettanza degli enti conservati.		
29	Reimpiego del prezzo beni e restituzione di frazioni di capitali degli enti conservati (Spesa obbligatoria)	57,000 »
30	Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di reinvestimento (Spesa d'ordine)	11,000 »
31	Dismissione a favore dei Comuni delle tasse di svincolo di enti nelle sedi suburbicarie (Spesa obbligatoria)	2,000 »
		170,000 »

PARTE SECONDA.

SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE
PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

32	Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato	2,662 36
33	Assegno alla Congregazione di carità di Roma	180,000 »
34	Assegno al Comune di Roma per la società dei giardini educativi di infanzia	5,000 »
35	Assegno corrispondente al canone sulle parti redditizie del fabbricato già dei Somaschi a Sant'Alessio, condonato all'istituto dei ciechi	1,070 »
		188,732 36

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

36	Fondo a disposizione (Spesa obbligatoria)	71,567 64
37	Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, ai termini del 1° comma dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343	<i>per memoria</i>
38	Somma devoluta all'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma per provvedere alle eventuali deficienze della gestione ospedaliera da versarsi in rimborso al tesoro dello Stato (articolo 1°, legge 8 luglio 1903, n. 321 e art. 5 R. decreto 5 marzo 1905, n. 186).	<i>per memoria</i>
		71,567 64

RIASSUNTO

PARTE PRIMA.

SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione	46,400 »
Spese di liti e contrattuali	2,500 »
Contribuzioni e tasse	115,000 »
Spese patrimoniali	306,100 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	850,700 »
Casuali	2,200 »
Fondi di riserva	25,500 »
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria	1,348,400 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese straordinarie diverse	3,300 »
---------------------------------------	---------

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
Di spettanza dell'amministrazione	90,000 »
Di spettanza degli enti conservati	70,000 »
	160,000 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria . . .	163,300 »
TOTALE DELLA PARTE PRIMA (Spesa ordinaria e straordinaria) . . .	1,511,700 »
 PARTE SECONDA. 	
SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA —	
Titolo primo (Spesa ordinaria)	188,732 36
Titolo secondo (Spesa straordinaria)	71,567 64
	260,300 »
TOTALE DELLA PARTE SECONDA (Spesa ordinaria e straordinaria) . . .	260,300 »
INSIEME (Parte prima e seconda)	1,772,000 »

Elenco N. 3.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
1	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
5	Spese d'ufficio: economia e stampe; spese pel Consiglio d'amministrazione - Indennità varie.
7	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
8	Spese di liti e di coazione.
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni.
10	Tassa di manomorta.
11	Imposta di ricchezza mobile.
12	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque.
13	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.
14	Riparazioni ai fabbricati.
15	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità.
16	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.
17	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori.
19	Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma.
21	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto, e spese per concentramento di religiose.
SPESA STRAORDINARIA.	
26	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse.
27	Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi.
28	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi.
29	Reimpiego del prezzo beni e restituzione di frazioni di capitali degli enti conservati.
30	Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di reinvestimento.
31	Dismissione a favore dei Comuni delle tasse di svincolo di enti nelle sedi suburbicarie.
36	Fondo a disposizione.

Elenco N. 4.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
5	Spese d'ufficio: economia e stampe; spese pel Consiglio d'amministrazione.
8	Spese di liti e di coazione.
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni.
10	Tassa di manomorta.
11	Imposta di ricchezza mobile.
12	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque.
13	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.



APPENDICE N. 2

allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti
per l'esercizio finanziario 1906-907

(Articolo 9 della legge 25 maggio 1905, n. 206)

STATI DI PREVISIONE

DEGLI

ECONOMATI DEI BENEFICI VACANTI

per l'esercizio finanziario 1906-907



TABELLA F.
Economato generale dei benefici vacanti di BOLOGNA.

ENTRATA		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
TITOLO I.		
Entrata ordinaria		
CATEGORIA PRIMA — ENTRATE EFFETTIVE.		
Redditi patrimoniali.		
1	Rendita sul Debito pubblico.	223,904 »
2	Interessi di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi	1,500 »
3	Reddito di beni stabili	2,262 »
4	Annualità diverse	512 56
		228,178 56
Provento dei benefici vacanti.		
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	24,239 26
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori.	56,256 54
		80,495 80
Entrate diverse.		
7	Ricuperi e proventi diversi	11,370 »
8	Ritenute e rendite per la costituzione di un fondo pensioni per gl'im- piegati	3,188 26
		14,558 26

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

**Esazione di capitali,
di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.**

9	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato	<i>per memoria</i>
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in Buoni del tesoro o in depositi fruttiferi	140,000 »
		<hr/> 140,000 »
	Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni.	
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	5,000 »
12	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	25,000 »
		<hr/> 30,000 »

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

13	Esazione di rendite per conto dei terzi	11,142 21
14	Esazione di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi.	8,000 »
15	Depositi vari per conto dei terzi	40,000 »
		<hr/> 59,142 21

RIASSUNTO**PARTE PRIMA**

GESTIONE ECONOMALE

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Redditi patrimoniali	228,178 56
<i>Da riportarsi</i>	228,178 56

	<i>Riporto</i>	228,178 56
Proventi dei benefici vacanti		80,495 80
Entrate diverse		14,558 26
	Totale.	323,232 62
TITOLO II.		
Entrata straordinaria		
—		
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente		140,000 »
Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni		30,000 »
	Totale.	170,000 »
	Totale della parte prima	493,232 62
PARTE SECONDA		
GESTIONI SPECIALI		
	Totale della parte seconda	59,142 21
	Totale generale dell'entrata parte prima e seconda.	552,374 83
SPESA		
—		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
—		
TITOLO I.		
Spesa ordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese d'amministrazione.		
1	Personale dell'Economato	57,985 »
2	Pensioni agli impiegati, loro vedove e figli	13,105 50
	<i>Da riportarsi</i>	71,070 50

		<i>Riporto</i>	71,070 50
3	Spese per servizio esterno		1,600 »
4	Spese d'ufficio		6,200 »
5	Spese postali e di telegrammi		1,500 »
			<hr/> 80,370 50 <hr/>
	Contribuzioni e tasse.		
6	Contribuzioni e tasse		67,902 09
	Spese di liti e contrattuali.		
7	Spese di liti e contrattuali		5,200 »
	Spese patrimoniali.		
8	Spese tecniche per manutenzione delle proprietà economali		200 »
	Pensioni, assegni e sussidi.		
9	Pensioni, assegni ed annualità diverse		1,101 26
10	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità		40,000 »
11	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri		80,000 »
			<hr/> 121,101 26 <hr/>
	Spese diverse.		
12	Spese diverse e casuali.		11,800 »
13	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici maggiori		5,000 »
14	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici minori.		3,000 »
			<hr/> 19,800 » <hr/>
	Fondo di riserva.		
15	Fondo di riserva		5,000 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.

16	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali	10,000 »
17	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	140,000 »
		<hr/> 150,000 »

Prestiti gratuiti ed anticipazioni.

18	Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie.	5,000 »
19	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	25,000 »
		<hr/> 30,000 »

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

20	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi.	11,142 21
21	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	8,000 »
22	Restituzione di depositi.	40,000 »
		<hr/> 59,142 21

RIASSUNTO

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese d'amministrazione	80,370 50
Contribuzioni e tasse	67,902 09
	<hr/> 148,272 59
	<i>Da riportarsi</i>

	<i>Riporto</i>	148,272 59
Spese di liti e contrattuali		5,200 »
Spese patrimoniali		200 »
Pensioni, assegni e sussidi		121,101 26
Spese diverse		19,800 »
Fondo di riserva		5,000 »
	Totale	299,573 85
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
—		
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme		150,000 »
Prestiti gratuiti ed anticipazioni		30,000 »
	Totale.	180,000 »
	Totale della parte prima	479,573 85
PARTE SECONDA		
GESTIONI SPECIALI		
	Totale della parte seconda.	59,142 21
Totale generale della spesa parte prima e seconda.		538,716 06

RIEPILOGO

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

Entrata e spesa effettiva.

Entrata	323,232 62
Spesa	299,573 85
Avanzo effettivo	+ 23,658 77

Movimento di capitali.

Entrata	170,000 »
Spesa	180,000 »
Eccedenza passiva	- 10,000 »

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

Entrata	59,142 21
Spesa	59,142 21

»

RIASSUNTO GENERALE

Entrata	552,374 83
Spesa	538,716 06
Differenza attiva	+ 13,658 77

TABELLA G.

Economato generale dei benefici vacanti di FIRENZE.

ENTRATA		
—		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
—		
TITOLO I.		
Entrata ordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Redditi patrimoniali.		
1	Rendita sul debito pubblico	240,930 75
2	Interessi di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi.	20,900 »
3	Reddito di beni stabili	<i>per memoria</i>
4	Annualità diverse	10,403 53
		272,234 28
Proventi dei benefici vacanti.		
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefizi maggiori	6,000 »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefizi minori	245,000 »
		251,000 »
Entrate diverse.		
7	Ricuperi e proventi diversi	15,068 19
8	Ritenute e rendite per la costituzione di un fondo pensioni per gl'impiegati	3,714 32
		18,782 51

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

**Esazione di capitali,
di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.**

9	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato .	<i>per memoria</i>
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi.	100,000 »
		<hr/>
		100,000 »

Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni.

11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	50,000 »
12	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	40,000 »
		<hr/>
		90,000 »

PARTE SECONDA**GESTIONI SPECIALI**

13	Esazione di rendite per conto dei terzi.	32,549 21
14	Esazione di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi.	12,000 »
15	Depositi vari per conto dei terzi.	70,000 »
		<hr/>
		114,549 21

RIASSUNTO

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Redditi patrimoniali	272,234 28
Proventi dei benefici vacanti	251,000 »
Entrate diverse	18,782 51
Totale.	542,016 79

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente	100,000 »
Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni	90,000 »
Totale.	190,000 »
Totale della parte prima	732,016 79

PARTE SECONDA		
GESTIONI SPECIALI		
	Totale della parte seconda	114,549 21
	Totale generale della entrata parte prima e seconda.	846,566 »
S P E S A		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
TITOLO I.		
Spesa ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese d'amministrazione.		
1	Personale dell'Economato	95,200 »
2	Pensioni agli impiegati, loro vedove e figli.	21,132 24
3	Spese pel servizio esterno	3,232 34
4	Spese d'ufficio	16,000 »
5	Spese postali e di telegrammi	2,300 »
		137,864 58
Contribuzioni e tasse.		
6	Contribuzion e tasse	82,805 51
Spese di liti e contrattuali.		
7	Spese di liti e contrattuali	4,500 »

Spese patrimoniali.		
8	Spese tecniche per manutenzione delle proprietà economal	<i>per memoria</i>
Pensioni. assegni e sussidi.		
9	Pensioni, assegni ed annualità diverse.	46,520 88
10	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	35,000 »
11	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri	135,000 »
		216,520 88
Spese diverse.		
12	Spese diverse e casuali.	31,039 92
13	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici maggiori	5,000 »
14	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici minori.	18,000 »
		54,039 92
Fondo di riserva.		
15	Fondo di riserva	15,000 »
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.		
16	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali	25,000
17	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	100,000 »
		125,000 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1906

Prestiti gratuiti ed anticipazioni.		
18	Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	50,000 »
19	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	40,000 »
		90,000 »
PARTE SECONDA		
GESTIONI SPECIALI		
20	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	32,549 21
21	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	12,000 »
22	Restituzione di depositi.	70,000 »
		114,549 21
RIASSUNTO		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
TITOLO I.		
Spesa ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
	Spese d'amministrazione	137,864 58
	Contribuzioni e tasse	82,805 51
	Spese di liti e contrattuali	4,500 »
	Spese patrimoniali.	<i>per memoria</i>
	Pensioni, assegni e sussidi	216,520 88
	Spese diverse.	54,039 92
	Fondo di riserva	15,000 »
	Totale	510,730 89

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme	125,000 »
Prestiti gratuiti ed anticipazioni	90,000 »
Totale	215,000 »
Totale della parte prima	725,730 89

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

Totale della parte seconda	114,549 21
Totale generale della spesa parte prima e seconda	840,280 10

RIEPILOGO

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

Entrata e spesa effettiva.

Entrata	542,016 79
Spesa	510,730 89
Avanzo effettivo	+ 31,285 90

Movimento di capitali.

Entrata	190,000 »
Spesa	215,000 »
Eccedenza passiva	- 25,000 »

PARTE SECONDA		
GESTIONI SPECIALI		
Entrata		114,549 21
Spesa		114,549 21
		»
RIASSUNTO GENERALE		
Entrata		846,566 »
Spesa		840,280 10
	Differenza attiva	+ 6,285 90

TABELLA H.

Economato generale dei benefici vacanti di MILANO.

ENTRATA

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Redditi patrimoniali.

1	Rendita sul Debito pubblico	180,299 20
2	Interessi di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi	2,200 »
3	Reddito di beni stabili	<i>per memoria</i>
4	Annualità diverse	<i>per memoria</i>
		182,499 20
Proventi dei benefici vacanti.		
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	3,170 »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	91,486 57
		94,656 57
Entrate diverse.		
7	Ricuperi e proventi diversi	6,446 »
8	Ritenute e rendite per la costituzione di un fondo pensioni per gl' impiegati	5,600 »
		12,046 »

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

**Esazione di capitali,
di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.**

9	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'economato .	<i>per memoria</i>
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi	140,000 »
		<hr/>
		140,000 »
		<hr/>
	Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni.	
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	5,000 »
12	Riscossione di fondi somministrati ai Subeconomi e ad altri amministratori	30,000 »
		<hr/>
		35,000 »
		<hr/>

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

13	Esazione di rendite per conto dei terzi	10,000 »
14	Esazione di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi	10,000 »
15	Depositi vari per conto dei terzi	60,000 »
		<hr/>
		80,000 »
		<hr/>

RIASSUNTO

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Redditi patrimoniali	182,499 20
Proventi dei benefici vacanti	94,656 57
Entrate diverse	12,046 »
Totale	289,201 77

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente	140,000 »
Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni	35,000 »
Totale	175,000 »
Totale della parte prima	464,201 77

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

Totale della parte seconda	80,000 »
Totale generale della entrata parte prima e seconda	544,201 77

S P E S A

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese d'amministrazione.

1	Personale dell' Economato	56,200 »
2	Pensioni agl' impiegati, loro vedove e figli	16,000 »
3	Spese pel servizio esterno	2,100 »
4	Spese d' ufficio	8,403 »
5	Spese postali e di telegrammi	3,000 »
		<hr/> 85,703 »

Contribuzioni e tasse.

6	Contribuzioni e tasse	57,700 »
---	---------------------------------	----------

Spese di liti e contrattuali.

7	Spese di liti e contrattuali	2,000 »
---	--	---------

Spese patrimoniali.

8	Spese tecniche per manutenzione delle proprietà patrimoniali	<i>per memoria</i>
---	--	--------------------

Pensioni, assegni e sussidi.

9	Pensioni, assegni ed annualità diverse	2,350 »
10	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	40,000 »
11	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri	46,000 »
12	Sussidi ed assegni per supplemento di congrua	646 »
		<hr/> 88,996 »

Spese diverse.		
13	Spese diverse e casuali	9,650 »
14	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici maggiori	2,000 »
15	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici minori	5,000 »
		16,650 »
Fondo di riserva.		
16	Fondo di riserva	5,000 »
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.		
17	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali	30,000 »
18	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	140,000 »
		170,000 »
Prestiti gratuiti ed anticipazioni.		
19	Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	5,000 »
20	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	30,000 »
		35,000 »
PARTE SECONDA		
GESTIONI SPECIALI		
21	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	10,000 »
22	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	10,000 »
23	Restituzione di depositi	60,000 »
		80,000 »

RIASSUNTO

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese d'amministrazione	85,703 »
Contribuzioni e tasse	57,700 »
Spese di liti e contrattuali	2,000 »
Spese patrimoniali	<i>per memoria</i>
Pensioni, assegni e sussidi	88,996 »
Spese diverse	16,650 »
Fondo di riserva	5,000 »
Totale	256,049 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme	170,000 »
Prestiti gratuiti ed anticipazioni	35,000 »
Totale	205,000 »
Totale della parte prima	461,049 »

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

Totale della parte seconda	80,000 »
Totale generale della spesa parte prima e seconda	541,049 »

RIEPILOGO

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

Entrata e spesa effettiva.

Entrata	289,201 77
Spesa	256,049 »
Avanzo effettivo	+ 33,152 77

Movimento di capitali.

Entrata	175,000 »
Spesa	205,000 »
Eccedenza passiva	— 30,000 »

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

Entrata	80,000 »
Spesa	80,000 »

»

RIASSUNTO GENERALE

Entrata	544,201 77
Spesa	541,049 »
Differenza attiva	+ 3,152 77

TABELLA I.

Economato generale dei benefici vacanti di NAPOLI.

ENTRATA		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
TITOLO I.		
Entrata ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Redditi patrimoniali.		
1	Rendita sul debito pubblico	102,604 »
2	Interessi di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi	150 »
3	Reddito di beni stabili	30,000 »
4	Annualità diverse	26,500 »
		159,254 »
Proventi dei benefici vacanti.		
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	33,169 02
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	139,974 29
		173,143 31
Entrate diverse.		
7	Ricuperi e proventi diversi	45,500 »
8	Ritenute e rendite per la costituzione di un fondo pensioni per gl'impiegati	6,979 17
		52,479 17

TITOLO II.		
Entrata straordinaria		
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.		
9	Esazione di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell' Economato	3,000 »
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi	150,000 »
		153,000 »
Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni.		
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipa- zioni varie	4,000 »
12	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi ed altri amministratori	30,000 »
		34,000 »
PARTE SECONDA		
GESTIONI SPECIALI		
13	Esazione di rendite per conto dei terzi	21,041 30
14	Esazione di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi	50,000 »
15	Depositi vari per conto dei terzi	80,000 »
		151,044 30
RIASSUNTO		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
TITOLO I.		
Entrata ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
	Redditi patrimoniali	159,254 »
	<i>Da riportarsi</i>	159,254 »

	<i>Riporto</i> . . .	159,254 »
Proventi dei benefici vacanti		173,143 31
Entrate diverse		52,479 17
	Totale	384,876 48
TITOLO II.		
Entrata straordinaria		
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente		153,000 »
Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni		34,000 »
	Totale	187,000 »
	Totale della parte prima	571,876 48
PARTE SECONDA		
GESTIONI SPECIALI		
	Totale della parte seconda	151,044 30
	Totale generale della entrata parte prima e seconda	722,920 78
S P E S A		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
TITOLO I.		
Spesa ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese d'amministrazione.		
1 Personale dell'Economato		143,410 »
	<i>Da riportarsi</i>	143,410 »

		<i>Riporto</i>	143,410 »
2	Pensioni agli impiegati, loro vedove e figli		41,479 09
3	Spese pel servizio esterno		4,000 »
4	Spese d'ufficio		18,000 »
5	Spese postali e di telegrammi		4,100 »
			<hr/> 210,989 69
	Contribuzioni e tasse.		
6	Contribuzioni e tasse		31,816 80
	Spese di liti e contrattuali.		
7	Spese di liti e contrattuali		10,200 »
	Spese patrimoniali.		
8	Spese tecniche per manutenzione delle proprietà economali		600 »
	Pensioni, assegni e sussidi.		
9	Pensioni, assegni ed annualità diverse		19,015 59
10	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità		25,000 »
11	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri		30,000 »
			<hr/> 74,015 59
	Spese diverse.		
12	Spese diverse e casuali		35,255 »
13	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici maggiori		12,000 »
14	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nelle amministrazioni dei benefici minori		4,000 »
			<hr/> 51,255 »
	Fondo di riserva.		
15	Fondo di riserva		5,000 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.

16	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell' Economato ed estinzione di passività patrimoniali	3,000 »
17	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di Cassa.	150,000 »
		<hr/> 153,000 »

Prestiti gratuiti ed anticipazioni.

18	Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	5,000 »
19	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	30,000 »
		<hr/> 35,000 »

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

20	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	21,044 30
21	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	50,000 »
22	Restituzione di depositi	80,000 »
		<hr/> 151,044 30

RIASSUNTO**PARTE PRIMA**

GESTIONE ECONOMALE

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese d'amministrazione	210,989 09
Contribuzioni e tasse	31,816 80
	<hr/> 242,805 89
	<i>Da riportarsi</i>

	<i>Riporto</i>	242,805 89
Spese di liti e contrattuali		10,200 »
Spese patrimoniali		600 »
Pensioni, assegni e sussidi		74,015 59
Spese diverse		51,255 »
Fondo di riserva		5,000 »
	Totale	383,876 48

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme	153,000 »
Prestiti gratuiti ed anticipazioni	35,000 »
	Totale
	188,000 »
	Totale della parte prima
	571,876 48

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

	Totale della parte seconda.	151,044 30
	Totale generale della spesa parte prima e seconda	722,920 78

RIEPILOGO

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

Entrata e spesa effettiva.

Entrata	384,876 48
Spesa	383,876 48
Avanzo effettivo	+ 1,000 »

Movimento di capitali.

Entrata	187,000 »
Spesa	188,000 »
Eccedenza passiva	— 1,000 »

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

Entrata	151,044 30
Spesa	151,044 30

»

RIASSUNTO GENERALE

Entrata	722,920 78
Spesa	722,920 78

»

TABELLA **K.****Economato generale dei benefici vacanti di PALERMO.****ENTRATA****PARTE PRIMA****GESTIONE ECONOMALE****TITOLO I.****Entrata ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.****Redditi patrimoniali.**

1	Rendita sul debito pubblico.	57,584 67
2	Interessi di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi.	4,840 »
3	Reddito di beni stabili.	247 75
4	Annualità diverse.	288 35
	Fondo delle Onze 2000.	23,405 84
	Fondo delle Onze 1600.	17,646 »

 104,012 61

Proventi di benefici vacanti.

7	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	72,186 92
8	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	22,591 19

 94,778 11

Entrate diverse.		
9	Ricuperi e proventi diversi	230,638 97
10	Ritenute e rendite per la costituzione di un fondo pensioni per gl' impiegati	4,462 92
		235,101 89
 TITOLO II. 		
Entrata straordinaria <hr style="width: 10%; margin: auto;"/>		
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.		
11	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell' Economato .	<i>per memoria</i>
12	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi	<i>per memoria</i>
		»
 Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni.		
13	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	2,500 »
14	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	4,000 »
		6,500 »
 PARTE SECONDA 		
GESTIONI SPECIALI <hr style="width: 10%; margin: auto;"/>		
15	Esazione di rendite per conto di terzi	19,785 01
16	Fondo sul terzo pensionabile inassegnato	144,245 52
17	Fondo delle Onze 1794, 4, 14 di pensioni perpetue	13,751 83
		177,782 36
<i>Da riportarsi</i>		

		<i>Riporto</i> . . .	177,782 36
18	Fondo per le pensioni di Asturias		58,469 13
19	Esazione di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi		1,000 »
20	Depositi vari per conto dei terzi		20,000 »
			<hr/>
			257,251 49

RIASSUNTO

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Redditi patrimoniali	104,012 61
Proventi dei benefici vacanti	94,778 11
Entrate diverse	235,101 89
Totale	<hr/> 433,892 61 <hr/>

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente	<i>per memoria</i>
Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni	6,500 »
Totale	<hr/> 6,500 » <hr/>
Totale della parte prima	<hr/> 440,392 61 <hr/>

PARTE SECONDA**GESTIONI SPECIALI**

Totale della parte seconda,	257,251 49
Totale generale della entrata parte prima e seconda	697,644 10

SPESA**PARTE PRIMA****GESTIONE ECONOMALE****TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.****Spese d'amministrazione.**

1	Personale dell'Economato	64,940 »
2	Pensioni agli impiegati, loro vedove e figli	6,253 36
3	Spese pel servizio esterno	3,000 »
4	Spese d'ufficio	8,500 »
5	Spese postali e di telegrammi	1,050 »

83,743 36

Contribuzioni e tasse.

6	Contribuzioni e tasse	45,731 95
---	---------------------------------	-----------

Spese di liti e contrattuali.

7	Spese di liti e contrattuali	6,850 »
---	--	---------

Spese patrimoniali.

8	Spese tecniche per manutenzione delle proprietà economali	20 »
---	---	------

Pensioni, assegni e sussidi.		
9	Pensioni, assegni ed annualità diverse.	3,195 33
10	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	12,000 »
11	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri	20,000 »
12	Pensioni ed assegni sull'antico fondo Spogli e Sedi vacanti	86,380 83
		121,576 16
Spese diverse.		
13	Spese diverse	18,860 »
14	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici maggiori	31,543 69
15	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici minori.	5,536 55
		58,940 24
Fondo di riserva.		
16	Fondo di riserva	10,000 »
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
—		
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Rinvestimento di capitali, estinzioni di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.		
17	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali	<i>per memoria</i>
18	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	<i>per memoria</i>
		»
Prestiti gratuiti ed anticipazioni.		
19	Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie.	5,000 »
20	Somministrazione di fondi ai Subeconomi ed altri amministratori	4,000 »
		9,000 »

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

21	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	19,785 01
22	Spese sul fondo del terzo pensionabile inassegnato	144,245 52
23	Spese sul fondo delle Onze 1794.4.14 di pensioni perpetue.	13,751 83
24	Spese sul fondo delle pensioni di Asturias	58,469 13
25	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	1,000 »
26	Restituzione di depositi.	20,000 »
		257,251 49

RIASSUNTO**PARTE PRIMA**

GESTIONE ECONOMALE

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese d'amministrazione	83,743 36
Contribuzioni e tasse	45,731 95
Spese di liti e contrattuali	6,850 »
Spese patrimoniali	20 »
Pensioni, assegni e sussidi	121,576 16
Spese diverse	58,940 24
Fondo di riserva	10,000 »
	326,861 71

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Rinvestimento di capitali, estinzioni di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme	<i>per memoria</i>
Prestiti gratuiti ed anticipazioni	9,000 »
Totale	9,000 »
Totale della parte prima	335,861 71

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

Totale della parte seconda	257,251 49
Totale generale della spesa parte prima e seconda	593,113 20

RIEPILOGO

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

Entrata e spesa effettiva.

Entrata	433,892 61
Spesa	326,861 71
Avanzo effettivo	+ 107,030 90

Movimento di capitali.

Entrata	6,500 »
Spesa	9,000 »
Eccedenza passiva	- 2,500 »

PARTE SECONDA		
GESTIONI SPECIALI		
Entrata		257,251 49
Spesa		257,251 49
		»
RIASSUNTO GENERALE		
Entrata		697,644 10
Spesa		593,113 20
	Differenza attiva	+ 104,530 90

TABELLA L.

Economato generale dei benefici vacanti di TORINO.

ENTRATA		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
TITOLO I.		
Entrata ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Redditi patrimoniali.		
1	Rendita sul Debito pubblico	876,180 50
2	Interessi di somme impiegate temporaneamente in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi	15,764 »
3	Reddito di beni stabili	272,409 44
4	Annualità diverse	1,267 93
		1,165,621 87
Proventi dei benefici vacanti.		
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	10,660 53
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	53,968 65
		64,629 18
Entrate diverse.		
7	Ricuperi e proventi diversi	24,710 27
	<i>Da riportarsi</i>	24,710 27

	<i>Riporto</i>	24,710 27
8	Ritenute e rendite per la costituzione di un fondo pensioni per gl'im- piegati	3,036 58
		27,746 85
TITOLO II.		
Entrata straordinaria		
—		
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.		
9	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato .	500 »
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi.	600,000 »
		600,500 »
Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni.		
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di antici- pazioni varie	1,914 83
12	Riscossione di fondi somministrati ai Subeconomi e ad altri ammini- stratori	271,000 »
		272,914 83
PARTE SECONDA		
GESTIONI SPECIALI		
—		
13	Esazione di rendite per conto dei terzi	40,000 »
14	Esazioni di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi.	25,000 »
15	Depositi vari per conto dei terzi	250,000 »
		315,000 »

RIASSUNTO

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Redditi patrimoniali	1,165,621 87
Proventi dei benefici vacanti	64,629 18
Entrate diverse	27,746 85
Totale	1,257,997 90

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente	600,500 »
Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni	272,914 83
Totale	873,414 83
Totale della parte prima	2,131,412 73

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

Totale della parte seconda	315,000 »
Totale generale della entrata parte prima e seconda	2,446,412 73

SPESA**PARTE PRIMA****GESTIONE ECONOMALE****TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.****Spese d'amministrazione.**

1	Personale dell'Economato	142,730 »
2	Pensioni agli impiegati, loro vedove e figli	38,544 23
3	Spese pel servizio esterno	12,040 »
4	Spese d'ufficio	27,760 »
5	Spese postali e di telegrammi	2,870 »

223,944 23

Contribuzioni e tasse.

6	Contribuzioni e tasse	360,704 67
---	---------------------------------	------------

Spese di liti e contrattuali.

7	Spese di liti e contrattuali	3,400 »
---	--	---------

Spese patrimoniali.

8	Spese tecniche per manutenzione delle proprietà economali	33,440 »
---	---	----------

Pensioni, assegni e sussidi.

9	Pensioni, assegni ed annualità diverse	107,668 96
10	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	320,000 »
11	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri	130,000 »

557,668 96

Spese diverse.		
12	Spese diverse e casuali	36,216 99
13	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici maggiori	4,000 »
14	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici minori.	6,000 »
		46,216 99
Fondo di riserva.		
15	Fondo di riserva	5,000 »
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.		
16	Rinvestimento di capitali, e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali	500 »
17	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	600,000 »
		600,500 »
Prestiti gratuiti ed anticipazioni.		
18	Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	1,914 83
19	Somministrazione di fondi ai Subeconomi e ad altri amministratori	271,000 »
		272,914 83
PARTE SECONDA		
GESTIONI SPECIALI		
20	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	40,000 »
21	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	25,000 »
22	Restituzione di depositi.	250,000 »
		315,000 »

RIASSUNTO

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese d'amministrazione	223,944 23
Contribuzioni e tasse	360,704 67
Spese di liti e contrattuali	3,400 »
Spese patrimoniali	33,440 »
Pensioni, assegni e sussidi	557,668 96
Spese diverse	46,216 99
Fondo di riserva	5,000 »
	<hr/>
	1,230,374 85

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi e di altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme	600,500 »
Prestiti gratuiti ed anticipazioni	272,914 83
	<hr/>
Totale	873,414 83
	<hr/>
Totale della parte prima	2,103,789 68

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

Totale della parte seconda	315,000 »
	<hr/>
Totale generale della spesa parte prima e seconda	2,418,789 68

RIEPILOGO

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

Entrata e spesa effettiva.

Entrata	1,257,997 90
Spesa	1,230,374 85
Avanzo effettivo	+ 27,623 05

Movimento di capitali.

Entrata	873,414 83
Spesa	873,414 83
	»

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

Entrata	315,000 »
Spesa	315,000 »
	»

RIASSUNTO GENERALE

Entrata	2,446,412 73
Spesa	2,418,789 68
Differenza attiva	+ 27,623 05

TABELLA M.

Economato generale dei benefici vacanti di VENEZIA.

ENTRATA

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Redditi patrimoniali.

1	Rendita sul Debito Pubblico.	20,350 »
2	Interessi di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi.	3,000 »
3	Rendite di beni stabili.	<i>per memoria</i>
4	Annualità diverse.	454 44
		<hr/> 23,804 44
	Proventi dei benefici vacanti	
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori.	8,000 »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori.	70,000 »
		<hr/> 78,000 »
	Entrate diverse.	
7	Ricuperi e proventi diversi.	24,860 49
8	Ritenute e rendite per la costituzione di un fondo pensioni per gl'im- piegati.	2,082 96
		<hr/> 26,943 45

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

**Esazione di capitali,
di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.**

9	Esazione di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato	1,035 »
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi.	180,000 »
		<hr/>
		181,035 »

Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni.

11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	10,000 »
12	Riscossione di fondi somministrati ai Subeconomi e ad altri amministratori	30,000 »
		<hr/>
		40,000 »

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

13	Rendite del fondo Clero veneto	342,061 96
14	Esazione di rendite per conto dei terzi	5,000 »
15	Esazione di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi.	30,000 »
16	Depositi vari per conto dei terzi	30,000 »
		<hr/>
		407,061 96

RIASSUNTO

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Redditi patrimoniali	23,804 44
Proventi dei benefici vacanti	78,000 »
Entrate diverse	26,943 45
Totale	128,747 89

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente	181,035 »
Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni	40,000 »
Totale	221,035 »
Totale della parte prima	349,782 89

PARTE SECONDA
GESTIONI SPECIALI

Totale della parte seconda	407,061 96
Totale generale della entrata parte prima e seconda	756,844 85

S P E S A

PARTE PRIMA
GESTIONE ECONOMALE

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese d'amministrazione.

1	Personale dell'Economato	50,150 »
2	Pensioni agl'impiegati, loro vedove e figli	8,891 43
3	Spese pel servizio esterno	1,000 »
4	Spese d'ufficio	7,800 »
5	Spese postali e di telegrammi	1,700 »
		69,541 43

Contribuzioni e tasse.

6	Contribuzioni e tasse	18,000 »
---	---------------------------------	----------

Spese di liti e contrattuali.

7	Spese di liti e contrattuali	1,000 »
---	--	---------

Spese patrimoniali.		
8	Spese tecniche per proprietà economali	<i>per memoria</i>
Pensioni, assegni e sussidi.		
9	Pensioni, assegni ed annualità diverse	1,452 »
10	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	8,000 »
11	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri	18,000 »
		27,452 »
Spese diverse.		
12	Spese diverse e casuali.	13,800 »
13	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici maggiori	2,000 »
14	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici minori.	2,000 »
		17,800 »
Fondo di riserva.		
15	Fondo di riserva	989 46
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
—		
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.		
16	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali	<i>per memoria</i>
17	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	180,000 »
		180,000 »

Prestiti gratuiti ed anticipazioni.		
18	Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie.	5,000 »
19	Somministrazione di fondi ai subeconomi ed altri amministratori	30,000 »
		35,000 »
PARTE SECONDA		
GESTIONI SPECIALI		
20	Spese a carico del fondo clero veneto.	342,061 96
21	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	5,000 »
22	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	30,000 »
23	Restituzione di depositi.	30,000 »
		407,061 96
RIASSUNTO		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
TITOLO II.		
Spesa ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
	Spese d'amministrazione	69,541 43
	Contribuzioni e tasse	18,000 »
	Spese di liti e contrattuali	1,000 »
	Spese patrimoniali	<i>per memoria</i>
	Pensioni, assegni e sussidi	27,452 »
	<i>Da riportarsi</i>	115,993 43

	<i>Riporto</i>	115,993 43
Spese diverse		17,800 »
Fondo di riserva		989 46
	Totale	134,782 89
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme		180,000 »
Prestiti gratuiti ad anticipazioni		35,000 »
	Totale	215,000 »
	Totale della parte prima	349,782 89
PARTE SECONDA		
GESTIONI SPECIALI		
	Totale della parte seconda	407,061 96
	Totale generale della spesa parte prima e seconda	756,844 85
RIEPILOGO		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
Entrata e spesa effettiva.		
Entrata		128,747 89
Spesa		134,782 89
	Disavanzo effettivo	— 6,035 »

Movimento di capitali.		
Entrata		221,035 »
Spesa		215,000 »
Avanzo per movimento di capitali		+ 6,035 »
PARTE SECONDA		
GESTIONI SPECIALI		
Entrata		407,061 96
Spesa		407,061 96
		»
RIASSUNTO GENERALE		
Entrata		756,844 85
Spesa		756,844 85
		»

PRESIDENTE. Rileggo gli articoli del disegno di legge per porlo ai voti.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A)

(Approvato).

Art. 2.

L'amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* dell'Amministrazione del

Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

(Approvato).

Art. 3.

La detta Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4 annesso alla presente legge, la detta Amministrazione del Fondo per il culto potrà, per il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

(Approvato).

Art. 4.

Le entrate e le spese degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1906-907 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle F, G, H, I, K, L, M).

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ora, se il Senato non ha difficoltà, tanto più che non è presente l'onor. Presidente del Consiglio, invertiremo l'ordine del giorno e passeremo alla discussione del disegno di legge sulle decime e altre prestazioni fondiarie.

Non essendovi osservazioni, la inversione è consentita.

Discussione del progetto di legge: « Sulle decime ed altre prestazioni fondiarie » (N. 56-A).

PRESIDENTE. Procederemo dunque alla discussione del disegno di legge sulle decime ed altre prestazioni fondiarie.

Prego l'onorevole ministro di grazia e giustizia di voler dichiarare se accetta che la discussione si apra sopra il testo dell'Ufficio centrale.

GALLO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Non solo accetto il testo dell'Ufficio centrale, ma esso è concordato con me, come risulta dalla stessa relazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 56-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Poichè nessuno ha domandato la parola, naturalmente non parlerò neppur io sul merito del progetto di legge. Voglio soltanto dichiarare al Senato che questo disegno di legge fu presentato il 1° marzo 1905, sicchè può sembrare lungo il ritardo frapposto dall'Ufficio centrale a presentare la propria relazione; ma questo lungo ritardo è giustificato in due modi. Primo dalla difficoltà tecnica della redazione degli emendamenti, che costituiscono quasi un nuovo progetto, perchè sono numerosi e spesso non lievi, come il Senato vede; e poi, più ancora, dalla necessità in cui l'Ufficio centrale si è trovato di interrogare il ministro di grazia e giustizia per conoscere se

accettava gli emendamenti proposti dall'Ufficio stesso, o se aveva intenzione di combatterli.

Ma, dal giorno della presentazione di questo progetto di legge fino ad oggi, vi è stata come una specie di lanterna magica, per cui sono passate molte figure di ministri di grazia e giustizia; e l'Ufficio centrale, sebbene li abbia interrogati tutti, solo adesso, dall'illustre ministro, che è qui presente, ha potuto avere una risposta categorica, la quale fortunatamente è stata di pieno consenso.

Ecco la più grave delle ragioni del ritardo della nostra relazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo :

Art. 1.

Agli effetti dell'art. 1 della legge 14 luglio 1887 n. 4727, si presumono spirituali le decime e le altre simili prestazioni sotto qualsiasi denominazione ed in qualunque modo corrisposte ai vescovi, ai ministri del culto, alle chiese, alle fabbricerie o ad altri corpi morali aventi per iscopo un servizio religioso.

La stessa presunzione si estende alle prestazioni corrisposte all'amministrazione del demanio dello Stato e a quella del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione per la città di Roma, in quanto siano succedute in tali esazioni a persone o ad enti morali della preindicata natura.

Tuttavia è riservato alle persone, ai corpi ed enti e alle amministrazioni predette il diritto di provare il carattere dominicale delle prestazioni.

Restano salvi gli effetti delle convenzioni e delle sentenze passate in giudicato, anteriori alla pubblicazione della presente legge, le quali abbiano direttamente dichiarato il carattere dominicale delle prestazioni.

Non valgono ad attribuire il carattere dominicale alle decime le convenzioni, per le quali si sia costituita con esse la dote di un beneficio, o si sia novato il titolo originario, se non si sia attribuita alle decime stesse una causa diversa, cosicchè non siano più corrisposte per l'amministrazione dei sacramenti o per altri servizi spirituali.

(Approvato).

Art. 2.

Salvi gli effetti delle commutazioni in canoni pecuniari già eseguite in base alle leggi precedenti, quando il debitore lo preferisca, può mantenersi la corrisponsione delle prestazioni in natura.

Ma anche in tal caso le prestazioni fondiari consistenti in quote variabili di frutti proporzionate all'effettivo prodotto annuale dei fondi o ad altro reddito periodico in caso di turno agrario, debbono sempre determinarsi in misura fissa, uguale alla quantità media effettivamente corrisposta nell'ultimo decennio, da accertarsi con documenti, o, in mancanza di tale prova, mediante estimo. Deve tuttavia farsi sempre anche la valutazione in danaro della prestazione così determinata in misura fissa, per l'iscrizione delle ipoteche secondo l'art. 8.

Entro dieci anni dalla iscrizione dell'ipoteca, il debitore potrà sempre domandare la commutazione della prestazione in canone pecuniario secondo la valutazione fatta.

(Approvato).

Art. 3.

Ferme le disposizioni degli articoli 4 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, 58 della legge 25 giugno 1882, n. 869, e 2 della legge 8 giugno 1873, n. 1389, nessuna decima o altra simile prestazione potrà pretendersi nè esigersi sopra le terre salde, che si dissodassero posteriormente alla presente legge.

Restano impregiudicati gli effetti de' titoli che abbiano serbato ai concedenti una partecipazione ai frutti in caso di futuri dissodamenti.

(Approvato).

Art. 4.

I ricorsi in cassazione per qualunque motivo contro le sentenze pronunziate in grado d'appello sul carattere delle prestazioni e sul diritto ad esigerle e su tutte le questioni connesse sono deferiti al giudizio della Corte di cassazione di Roma.

(Approvato).

Art. 5.

Tanto la determinazione in misura fissa delle prestazioni di frutti corrisposte in quote variabili, quanto le commutazioni di esse in canoni pecuniari e la specificazione de' fondi sui quali deve accendersi l'ipoteca ai sensi di legge, sono eseguite in ciascun mandamento dal pretore.

Possono tuttavia con decreto Reale, su proposta del ministro di grazia e giustizia, essere raggruppati più mandamenti in ciascun circondario giudiziario sotto la giurisdizione di un solo pretore liquidatore, da nominarsi fra i pretori del circondario medesimo con decreto del primo presidente della Corte di appello entro trenta giorni dal Regio decreto di circoscrizione.

(Approvato).

Art. 6.

È assegnato il termine di due anni dall'attuazione di questa legge tanto alle persone e alle Amministrazioni cui sono corrisposte le prestazioni, quanto ai debitori, per chiedere al pretore liquidatore, competente per territorio, sia la commutazione in canoni pecuniari, sia la determinazione in misura fissa delle prestazioni variabili di prodotti, sia la specificazione dei fondi sui quali sono dovute le prestazioni.

Il liquidatore con suo decreto segna sull'istanza il luogo, il giorno e l'ora in cui le parti devono comparire alla sua presenza. Il termine a comparire non deve eccedere i sessanta giorni dalla produzione dell'istanza.

L'istanza, col rispettivo decreto di fissazione dell'udienza, è depositata nella cancelleria della Pretura del luogo destinato per la comparizione delle parti, e ne è dato avviso agli interessati per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale a cura del liquidatore, almeno trenta giorni prima di quello stabilito per l'udienza.

(Approvato).

Art. 7.

Nell'udienza fissata, ove le parti siano d'accordo, il liquidatore compila il verbale di conciliazione, nel quale determina per ciascun debitore l'annua somma dovuta per canone, o la quota fissa di prestazione in natura, con la relativa valutazione in danaro, con l'estensione

e i confini del fondo, e ogni altra indicazione necessaria ad identificarlo.

In caso di mancato accordo o di contumacia, ordina gli opportuni mezzi d'istruzione ed, ove occorra, il suo accesso sui fondi soggetti alle prestazioni; e udito sempre il parere motivato di uno o tre periti da lui nominati, determina con sentenza arbitramentale e inappellabile l'annuo canone pecuniario da corrispondersi, provvedendo nel tempo stesso alla ripartizione proporzionale del canone fra i singoli debitori e alla relativa specificazione dei fondi.

Negli stessi modi e con gli stessi effetti il liquidatore decide, quando le parti, pur consentendo nel mantenere ferma la corrisponsione in natura, non siano d'accordo sulla quantità fissa a cui debbano ridursi le periodiche prestazioni e sulla valutazione di essa in danaro.

Per le commutazioni già compiute in base alle leggi precedenti, il liquidatore provvede alla sola specificazione de' fondi per la iscrizione dell'ipoteca.

Tanto il verbale di conciliazione quanto la sentenza hanno effetto di titolo esecutivo, ed entro cinque giorni rispettivamente dalla compilazione o dalla pubblicazione, sono depositati a cura del liquidatore nella cancelleria della Pretura dalla quale dipende il comune in cui fu compilato il verbale o pronunciata la sentenza.

Sorgendo controversia sul carattere delle prestazioni o sul diritto ad esigerle, il liquidatore sospende ogni procedimento e rinvia le parti innanzi al giudice competente, al quale trasmette d'ufficio il relativo verbale.

(Approvato).

Art. 8.

Avvenuta la commutazione o anche la determinazione in misura fissa della prestazione in natura, e la specificazione dei fondi, i creditori devono procedere alla iscrizione delle ipoteche nel termine di sei mesi dall'atto di deposito stabilito nell'articolo precedente.

Il termine per la iscrizione delle ipoteche decorre dall'attuazione di questa legge per le determinazioni, le commutazioni e le specificazioni precedentemente avvenute.

(Approvato).

Art. 9.

Quando per il numero delle persone sia difficile eseguire nei modi ordinari la intimazione delle sentenze, sia di determinazione della quantità delle periodiche prestazioni in natura, sia di commutazione, sia di specificazione dei fondi, sia di risoluzioni delle controversie sul carattere delle prestazioni o sul diritto ad esigerle, il magistrato che pronunziò la sentenza può, su domanda della parte anche posteriore alla sentenza, autorizzare ad eseguirla col notificare a ciascheduno interessato il solo dispositivo.

La sentenza è sempre integralmente notificata alle parti che abbiano costituito un procuratore, mediante consegna al medesimo di una sola copia, ancorchè esso rappresenti più parti. (Approvato).

Art. 10.

Tutti gli atti del procedimento innanzi ai liquidatori si scrivono in carta libera, ad eccezione dei verbali di conciliazione e delle sentenze, che sono scritti su carta bollata da centesimi cinquanta.

Tutti gli atti del procedimento nei giudizi relativi al carattere delle prestazioni e al diritto ad esigerle, le relative sentenze, comprese quelle della Corte di cassazione e le copie di esse, sono scritte su carta bollata da una lira.

Le convenzioni relative alle commutazioni si scrivono in carta bollata da centesimi cinquanta e i diritti dei notai sono ridotti alla metà.

I diritti degli ufficiali giudiziari nei procedimenti di commutazione sono quelli prescritti per i procedimenti dinanzi ai pretori ridotti alla metà.

Le convenzioni, i verbali di conciliazione, le sentenze arbitramentali, i relativi verbali di deposito e le altre sentenze indicate nel secondo comma del presente articolo sono soggetti soltanto alla tassa fissa di una lira.

(Approvato).

Art. 11.

Le tasse ipotecarie per le iscrizioni a favore dei creditori delle prestazioni indicate nella presente legge, sono ridotte alla metà, se il reddito annuale per ogni singola iscrizione superi il valore di lire dieci; ad un quarto se il reddito ecceda le lire cinque, e non sono do-

vute, se è inferiore a questa somma. Tali tasse sono per metà a carico del creditore e per l'altra metà a carico del debitore.

(Approvato).

Art. 12.

Indipendentemente dal rinvio da ordinarsi dal liquidatore ai termini dell'ultimo comma dell'art. 7, quando la controversia sul diritto alla prestazione insorga durante il procedimento di liquidazione, coloro che vi hanno interesse possono direttamente promuovere nelle forme della presente legge tali giudizi entro il termine fissato nell'art. 6.

Ove si tratti di decime o altri simili prestazioni corrisposte a vescovi, ad altri ministri del culto o ad enti che abbiano per iscopo un servizio religioso, le questioni predette sono in ogni caso decise in contraddittorio anche dell'amministrazione del fondo per il culto.

(Approvato).

Art. 13.

Scaduto il termine prefisso dalla prima parte dell'art. 6 senza che sia stata provocata la commutazione ovvero la determinazione in misura fissa delle prestazioni variabili, è sospesa a favore dei reddenti ogni corresponsione, e tanto alla detta commutazione, quanto agli eventuali giudizi sulla natura delle prestazioni e sul diritto ad esigerle, non può procedersi che nelle forme dei giudizi ordinari, escluso ogni beneficio concesso da questa legge e da quelle 8 giugno 1873, n. 1389 e 29 giugno 1879, n. 4946, ed escluso ogni diritto alle annualità maturatesi anteriormente alla domanda giudiziale.

(Approvato).

Art. 14.

Anche alle ipoteche iscritte in virtù della presente legge e delle leggi con la presente richiamate, e sebbene nel verbale di cui all'art. 7 consentite per la somma e pei beni, sono applicabili le disposizioni degli articoli 2026, 2027 e 2028 del Codice civile.

La riduzione delle ipoteche potrà esser convenuta nella stessa udienza di cui all'art. 7, e in tal caso soltanto ne sarà presa nota nel ver-

bale. Diversamente, le parti interessate dovranno provvedere dinanzi la competente autorità ai termini del diritto comune.

(Approvato).

Art. 15.

Salva la facoltà di cui all' art. 5 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, i debitori delle prestazioni possono affrancarle in ogni tempo, soddisfacendo il prezzo di affrancazione mediante il pagamento per un periodo non eccedente i diciotto anni, a loro scelta, di un'annualità fissa, comprensiva dell'interesse al 3 e 50 per cento e della quota d'ammortamento, secondo la tabella delle annualità comprensive degli interessi e della quota di ammortamento, che sarà formata coi criteri del presente articolo, e approvata con decreto Reale.

Gli affrancamenti che saranno effettuati in virtù dell' art. 5 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, a partire dal giorno in cui andrà in vigore la presente legge, saranno operati in base alla nuova tabella, di cui all' alinea precedente.

In caso di mancato pagamento d'una rata, il debitore, dopo tre mesi dalla scadenza, è obbligato di diritto al pagamento dell' intero prezzo d' affrancazione, detratto quanto avesse pagato in conto del capitale.

Le questioni sulle offerte d'affrancamento reale sono riservate alla cognizione del magistrato competente per territorio e valore, secondo le norme del procedimento ordinario.

Restano salve e impregiudicate le maggiori agevolazioni concesse per l' affrancazione delle decime de' censi e degli altri canoni dovuti al demanio dello Stato, al fondo per il culto ed al fondo di beneficenza e religione per la città di Roma.

(Approvato).

Art. 16.

Le disposizioni delle leggi 8 giugno 1873, n. 1389, 29 giugno 1879, n. 4946, e 14 luglio 1887, n. 4727, restano in vigore in quanto non siano derogate dalle disposizioni della presente legge.

(Approvato).

Art. 17.

Il Governo del Re, udito il Consiglio di Stato, pubblicherà per decreto Reale un testo unico

comprendente le disposizioni della presente legge e quelle in essa richiamate.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto sarà votato domani a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto.

Votazione di ballottaggio per la nomina di un componente della Commissione di finanze:

Senatori votanti	96
Maggioranza	49
Il sen. Rossi Luigi ebbe voti	55
» Paternò »	35
Schede bianche	6
Eletto il senatore Rossi Luigi.	

Votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario nella Commissione dei trattati internazionali:

Senatori votanti	91
Maggioranza	46
Il sen. Pisa voti	63
» Carafa D'Andria . . . ebbe »	22
Schede bianche	6
Eletto il senatore Pisa.	

Votazione per la nomina di due componenti della Commissione centrale per la diffusione dell' istruzione elementare nel Mezzogiorno e nelle Isole:

Senatori votanti	93
Maggioranza	47
Il sen. Carle ebbe voti	71
» Morandi »	70
» Bettoni »	2
» Vischi »	1
» D'Ayala »	1
» Carafa D'Andria »	1
» Biscaretti »	1
» Giorgi »	1
» Di Martino »	1
Schede bianche	17
Eletti i senatori: Carle e Morandi.	

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

I. **Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:**

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 391);

Sulle decime e altre prestazioni fondiari (N. 56).

II. **Interpellanza del senatore Carta-Mameli al ministro della pubblica istruzione] sull'andamento della Università di Cagliari e sul con-**

tegno dei professori che ivi dovrebbero insegnare.

III. **Discussione dei seguenti disegni di legge:**

Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali (N. 247);

Impianto di vie funiculari aeree (N. 331),

La seduta è sciolta (ore 17. 30).

Licenziato per la stampa il 17 dicembre 1906. (ore 10.50).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.